SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 giugno 2016, n. **130**.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Art. 2.

Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Art. 3.

Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

Ministri di culto

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.

2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.

5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.

6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.

7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Art. 6.

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.

3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art. 7.

Libertà di insegnamento

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 8.

Edifici di culto

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.

4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.

5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art. 9.

Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art. 10.

Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art. 11.

Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.

3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Art. 12.

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei princìpi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Art. 13.

Regime tributario

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 14.

Gestione degli enti

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 15.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 16.

Mutamento ed estinzione degli enti

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

Contributi deducibili agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 19.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.
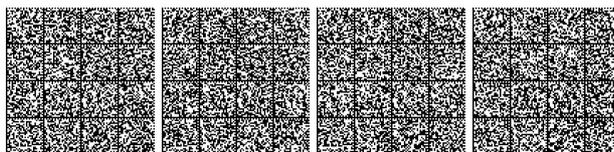
Art. 20.

Rendiconto annuale

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

Beni culturali

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 22.

Festività religiose

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 24.

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

Ulteriori intese

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 26.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

INTESA TRA LA Repubblica italiana
E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

PREAMBOLO.

La Repubblica e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di seguito denominato IBISG) richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Protocollo addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici,

sociali e culturali ed ai diritti civili, e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intesa con le relative rappresentanze;

Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire alla prodotta intesa; Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nel confronti dell'IBISG, la citata legislazione sui culti ammessi;

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attività, ai principi di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte le forme di vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento del maestro di spiritualità il Budda Nichiren Daishonin;

Art. 1.
Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Art. 2.
Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 3.
Ministri di culto

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.

2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 4.
Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.

5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.

6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militate possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.

7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti dell'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Art. 5.
Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni e da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. L'IBISG fruisce delle possibilità alleate dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
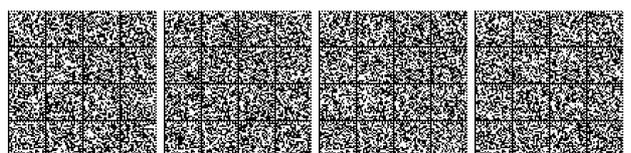
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art. 6.
Libertà di insegnamento

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.
Edifici di culto

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.

4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.

5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art. 8.
Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art. 9.
Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Per i fini dì cui agli articoli 3, 4, 7, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art. 10.
Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 11.

3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del Consiglio nazionale.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Art. 11.
Attività di religione o di culto

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, elle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Art. 12.
Regime tributario

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 13.
Gestione degli enti

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 14.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 15.
Mutamento ed estinzione degli enti

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 16.
Contributi deducibili agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 11, lettera *a)*.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 17.
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 16, ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle sede espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 18.
Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 16 e 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Art. 19.
Rendiconto annuale

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 16 e 17 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Il rendiconto di cui comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 16 e 17.

3. Il Ministro dell'intero entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20.
Beni culturali

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 21.
Festività religiose

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 22.
Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 23.
Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione.

Art. 24.
Ulteriori intese

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti dell'IBISG con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 25.
Legge di approvazione della presente intesa

1. Il Governo presenta al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Firenze, 27 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Matteo Renzi

Il Presidente dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Sig. Tamotsu Nakajima
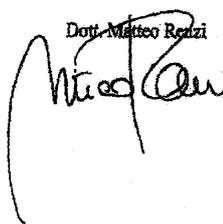
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2192):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI), in data 13 gennaio 2016.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 28 gennaio 2016, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro) e 7ª (istruzione pubblica, beni culturali).

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 16 e 22 marzo 2016; il 12 e 13 aprile 2016.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 20 aprile 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3773):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 aprile 2016, con pareri delle commissioni II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (affari sociali).

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5, 12, 19 e 26 maggio 2016; l'8 giugno 2016.

Esaminato in aula il 13 giugno 2016 ed approvato definitivamente il 14 giugno 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 7:

— La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000.

Note all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 novembre 2000, di riconoscimento dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, non risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, è il seguente:

«7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.» «ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000.».

Note all'art. 24:

— La legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1929.

— Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1930.

16G00143

LEGGE 14 luglio 2016, n. **131**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2016, N. 67

All'articolo 1, comma 8, le parole: «euro 69.799.938» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70.305.952» e dopo le parole: «n. 198» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica».

All'articolo 2, comma 9, le parole: «euro 236.402.196» sono sostituite dalle seguenti: «euro 253.875.400» e dopo le parole: «del Daesh,» sono inserite le seguenti: «anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile,».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».
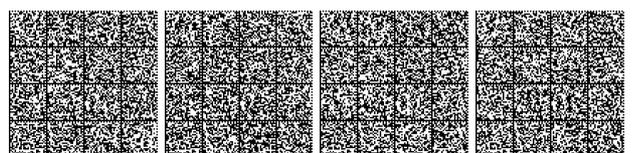
All'articolo 4:

al comma 4, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) euro 117.00 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero»;

al comma 6, dopo le parole: «commi 4 e 5,» sono inserite le seguenti: «lettera *b),*» e dopo le parole: «n. 198,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con oneri a carico della controparte,»;

al comma 10, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti».

All'articolo 7, comma 4, le parole: «in ciascun esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2016».

All'articolo 8, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza -- WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i princìpi del diritto internazionale in materia».

All'articolo 11, comma 1:

all'alinea, le parole: «euro 1.272.697.711» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.290.793.929»;

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59»;

dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

«f-*bis*) quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f-*ter*) quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2389):

Presentato dal Presidente del Consiglio (Matteo Renzi) , dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le (Paolo Gentiloni Silveri), dal Ministro della difesa (Roberta Pinotti) e dal Ministro dell'interno (Angelino Alfano) (Governo Renzi-I) il 16 maggio 2016.

Assegnato alle Cornmissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 16 maggio 2016 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), (Aff costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 e 24 maggio 2016.

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 24 maggio 2016, 21, 22, 28 giugno 2016.

Esaminato in Aula l'8 e il 28 giugno 2016 e approvato il 29 giugno 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3953):

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 30 giugno 2016 con pareri delle Commissioni Legislazione, I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 30 giugno 2016, 4, 5 luglio 2016.

Esaminato in Aula e approvato il 6 luglio 2016.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 113 del 16 maggio 2016.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

16G00139
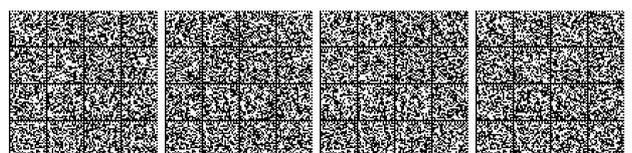
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2016.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 17 giugno 2016, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 105532, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 56531 del 15 giugno 2016 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 17 giugno 2016 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. DT7/RE del 17 giugno 2016 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 17 giugno 2016 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 21 giugno 2016 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 23 dicembre 2015, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,50% 01.03.2013/01.05.2023 cod. IT0004898034 per l'importo nominale di euro 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 123,630 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

CTZ 27.02.2017 cod. IT0005089955 per nominali euro 658.653.000,00 al prezzo di euro 100,045;

CCTeu 15.06.2017 cod. IT0004809809 per nominali euro 138.949.000,00 al prezzo di euro 102,320;

BTP 5,25% 01.08.2017 cod. IT0003242747 per nominali euro 270.970.000,00 al prezzo di euro 105,850;

BTP 4,50% 01.02.2018 cod. IT0004273493 per nominali euro 732.532.000,00 al prezzo di euro 107,170;

BTP 3,50% 01.06.2018 cod. IT0004907843 per nominali euro 562.225.000,00 al prezzo di euro 106,650.
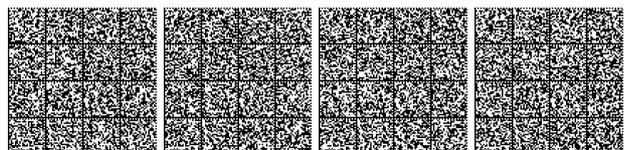
Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 17 giugno 2016 (regolamento 21 giugno 2016), è la seguente:

Titolo emesso		Importo nominale in circolazione
BTP 4,50% 01.03.2013/01.05.2023	(IT0004898034)	20.070.594.000,00
Titoli riacquistati		
CTZ 26.02.2015/27.02.2017	(IT0005089955)	12.043.273.000,00
CCTeu 15.12.2011/15.06.2017	(IT0004809809)	8.867.293.000,00
BTP 5,25% 01.02.2002/01.08.2017	(IT0003242747)	22.249.234.000,00
BTP 4,50% 01.08.2007/01.02.2018	(IT0004273493)	23.710.375.000,00
BTP 3,50% 02.04.2013/01.06.2018	(IT0004907843)	19.388.580.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A05181

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2016.

Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed in particolare:

l'art. 1, comma 2, laddove viene previsto che il Servizio sanitario nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie individuate, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nel rispetto dei principi dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

l'art. 4, commi 8 e 9, in materia di equilibrio di bilancio per le aziende ospedaliere e per i presìdi dell'unità sanitaria locale, cui si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili;

l'art. 8-*sexies* in materia di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per gli erogatori pubblici e privati accreditati;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 2, commi 7, 8 e 9 che, nel disciplinare la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie, richiama quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, che stabilisce che le Fondazioni IRCCS, così come gli IRCCS non trasformati, informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenuti al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, ed in particolare:

l'art. 1, comma 173 lettera *f)*, in materia di «obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale»;

l'art. 1, comma 174, che detta disposizioni volte a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni;

l'art. 1, comma 180, che detta disposizioni in materia di piani di rientro dai deficit sanitari secondo cui: «la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore
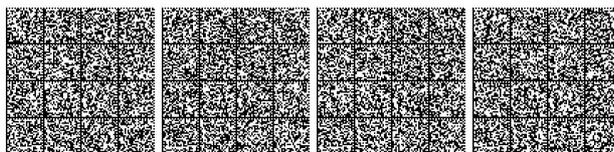
al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma»;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/CSR) ed in particolare:

l'art. 6, che declina quanto previsto dall'art. 1, comma 173, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

l'art. 8, che disciplina l'accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

l'art. 9, che dispone l'istituzione del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA;

l'art. 12, che dispone l'istituzione del Tavolo di verifica degli adempimenti;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/CSR);

Visto l'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, tra l'altro, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che tra l'altro introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione;

Vista la normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari all'art. 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2011 recante «Valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare il Titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2012 concernente «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" SP delle aziende del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che prevede specifiche disposizioni per il settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2012, recante «Certificabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2012, recante «Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale»;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2013 «Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità»;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 luglio 2014 per il nuovo Patto per la salute 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR), ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della salute di una commissione permanente, costituita dai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con il compito di provvedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla:

a) verifica e all'aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, nonché di assistenza protesica di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332;

b) individuazione delle funzioni assistenziali e dei relativi criteri di remunerazione massima, ai fini dell'applicazione dell'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) definizione dei criteri e parametri di riferimento per l'individuazione delle classi tariffarie;

d) promozione della sperimentazione di metodologie per la definizione di tariffe per i percorsi terapeutici assistenziali territoriali;

Tenuto conto che, in attuazione del citato art. 9 del Patto per la salute 2014-2016, è stata costituita la Commissione permanente tariffe con decreto ministeriale del 18 gennaio 2016 e considerato in particolare che, sulla base di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* dell'art. 9 del citato Patto per la salute 2014-2016, la citata Commissione dovrà dettare i criteri generali per l'individuazione della remunerazione delle funzioni assistenziali e delle classi tariffarie per la successiva adozione dei decreti del Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 8-*sexies*, rispettivamente commi 3 e 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» ed, in particolare, le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 dell'allegato 1 in materia di volumi ed esiti e di standard generali di qualità;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR) e, in particolare, il punto J, lettera *a)* in materia di «riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici)»;

Visto l'art. 1, commi da 521 a 547, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;

Visto in particolare i commi 524, 526, 528, 529 e 530, dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che:

le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici, che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

devono presentare alla propria regione di riferimento il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati alle predette lettere *a)* e *b)*;

la metodologia di valutazione dello scostamento di cui alla predetta lettera *a)* deve essere individuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto disposto dall'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure di cui alla predetta lettera *b)*, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali;

Visto il comma 525, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che prevede, tra l'altro, che in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le regioni devono individuare, entro il 31 marzo 2016, gli enti del proprio Servizio sanitario che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere *a)* e *b)*;

Visto il comma 531, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'art. 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I Tavoli tecnici di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro»;

Visto il comma 533, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che «la regione, ovvero il Commissario *ad acta* ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il Commissario *ad acta* ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro»;

Tenuto conto, da un lato, della presenza di sistemi tariffari regionali differenziati, con tariffe anche superiori a quelle massime nazionali, e della disomogenea applicazione del sistema di remunerazione delle funzioni, e dall'altro, dell'esigenza che in fase di prima applicazione della normativa sui piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 tenga conto di tali differenze, al fine di evitare che la valutazione delle situazioni aziendali sia condizionata da situazioni di contesto diverse, è necessario che il sistema di valutazione della remunerazione tariffaria e delle funzioni consenta una omogeneizzazione delle diverse situazioni regionali;

Ritenuto che la commissione permanente tariffe deve individuare le funzioni assistenziali ed i relativi criteri di remunerazione massima, ai fini dell'applicazione dell'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e che devono essere operati gli opportuni aggiornamenti periodici delle soglie di volume e di esito, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, di cui al paragrafo 4.6 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nella fase di avvio della procedura di cui ai commi 524 e 525, al fine di consentire una prima implementazione del metodo, sono stati individuati i seguenti criteri:

per la lettera *a)* un finanziamento a funzione pari al 30% del totale della remunerazione;

per la lettera *b)* almeno un'area rossa con peso specifico di attività > 15% o almeno un'area arancione con peso specifico di attività > 33%;

Ritenuto, altresì, opportuno ai fini dell'individuazione ai sensi del comma 525, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, delle strutture da sottoporre al piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, riconoscere la possibilità per le regioni e province autonome di sottoporre alla valutazione del Ministero della salute adeguata documentazione e, ove necessario, specifici provvedimenti regionali, che consentano di tenere conto:

i) delle specificità di remunerazione delle prestazioni di emergenza territoriale, psichiatria e medicina penitenziaria eventualmente rese da parte delle strutture ospedaliere o altre attività di rilevanza regionale, e degli investimenti a carico dei contributi in conto esercizio;

ii) delle modifiche eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2015 sul sistema di remunerazione fissato dalle singole regioni e province autonome.

Per ciascuno dei punti *i)* e *ii)*, è richiesta adeguata analisi che evidenzi il loro impatto sui criteri di contabilizzazione nei modelli di rilevazione ministeriale dei conti economici CE degli anni 2014 e 2015 presi a riferimento per il calcolo dello scostamento di cui all'art. 1, comma 524, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto necessario che la Regione Lombardia, in virtù della peculiare organizzazione del proprio sistema sanitario regionale, per dare prima applicazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 528 a 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, debba sottoporre alla valutazione del Ministero della salute apposita documentazione che attesti l'assimilabilità di alcune aziende del proprio territorio alle aziende sanitarie locali, per le caratteristiche organizzative e la tipologia di attività svolta, al fine di individuare, d'intesa fra Regione e Ministero, le aziende ospedaliere da sottoporre ai piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel 2016. Le dimensioni economiche e modalità attuative dei piani verranno anch'esse definite da Regione Lombardia e sottoposte al Ministero della salute;

Considerato che, per l'anno 2016, l'individuazione, da parte delle regioni, delle strutture che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere *a)* e *b)*, della più volte richiamata legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve avvenire entro il 31 marzo 2016, le condizioni di cui ai precedenti capoversi possono essere verificate dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute su richiesta motivata delle regioni interessate, corredata della necessaria documentazione per l'istruttoria. Le risultanze dell'istruttoria saranno condivise formalmente con le regioni interessate nel corso di appositi incontri tecnici, alla presenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'ultimo capoverso del comma 531, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, laddove è previsto che le regioni comunicano ai Tavoli tecnici, di cui agli artt. 9 e 12 della predetta Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data il 23 marzo 2005, l'avvenuta approvazione dei piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione di cui ai commi 529 e 530 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto necessario che il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possano verificare la corretta individuazione delle aziende da sottoporre al piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e possano prevedere un approfondimento con le regioni interessate;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21 aprile 2016 (Rep. 72/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'art. 1, comma 526, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono approvati l'allegato tecnico *a)*, l'allegato tecnico *b)* e le linee guida per la predisposizione dei piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2016

Il Ministro della salute: LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN
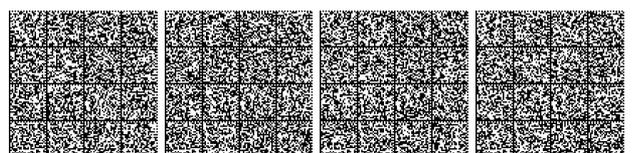
ALLEGATO *TECNICO A)*

a) Metodologia per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende Ospedaliere (AO), delle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), per la determinazione dello scostamento ai sensi dell'art. 1 comma 524, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.1.1 Definizione di inefficienza gestionale, scostamento assoluto e scostamento percentuale

La metodologia descritta nel presente documento si propone di individuare il valore dell'inefficienza gestionale delle aziende, intesa come lo «scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», definito nel comma 524, lettera *a)*, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Al fine di valutare l'inefficienza gestionale, dunque, il valore dei costi sostenuti dalle aziende è messo a confronto con il valore dei ricavi considerati ammissibili, secondo il procedimento descritto in seguito nel dettaglio, in coerenza con il razionale introdotto dall'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che pone al 30%, la soglia dell'incidenza massima che possono avere le funzioni sul totale della remunerazione assegnata.

Per ciascuna Azienda si calcola lo scostamento assoluto (S) e lo scostamento percentuale (S%), dove:

Scostamento assoluto (S) = Costi - Ricavi massimi ammissibili

Con:

Costi = Costi da CE - Oneri straordinari

Ricavi massimi ammissibili =

Ricavi da prestazioni$_{new}$ (si veda paragrafo 1.1.3.1 per la descrizione) +

Finanziamento per funzioni massimo ammissibile +

altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria

Lo Scostamento percentuale (S%), in coerenza con il razionale introdotto dall'art. 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, è così definito:

$$Scostamento\ \%\ (S\%) = \frac{S}{Ricavi\ da\ prestazioni_{new} + Finanziamento\ per\ funzioni\ massimo\ ammissibile}$$

Il denominatore dello scostamento percentuale è calcolato in coerenza con l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed è il totale della remunerazione dell'attività, ovvero la somma dei ricavi da prestazione normalizzati (vedi paragrafo 1.1.3.1) e finanziamento per funzioni massimo ammissibile.

Il calcolo dello scostamento sopra descritto, è effettuato in prima applicazione, per l'anno 2016, con riferimento ai dati CE relativi al IV trimestre 2015. Dall'anno 2017 si fa riferimento ai valori contabilizzati nei CE a consuntivo relativi all'ultimo anno disponibile.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 524, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lo scostamento assoluto che determina la presentazione del piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è pari a 10 milioni di euro mentre lo scostamento percentuale è pari o superiore al 10%.

1.1.2 Costi

I costi da considerare per il calcolo dello scostamento sono i costi complessivi al netto degli oneri straordinari rilevati con il modello CE, ovvero la somma delle seguenti voci:

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.4) Godimento di beni di terzi
B.5) Personale del ruolo sanitario
B.6) Personale del ruolo professionale
B.7) Personale del ruolo tecnico
B.8) Personale del ruolo amministrativo
B.9) Oneri diversi di gestione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.15) Variazione delle rimanenze
B.16) Accantonamenti dell'esercizio
C.3) Interessi passivi
C.4) Altri oneri
D.2) Svalutazioni
Totale imposte e tasse (Y)

1.1.3 Ricavi massimi ammissibili

I ricavi da considerare per il calcolo dello scostamento sono calcolati come somma di tre componenti:

1. Ricavi da prestazioni$_{new}$, determinati come di seguito specificato al paragrafo 1.1.3.1;
2. Finanziamento per funzioni massimo ammissibile, determinato come di seguito specificato al paragrafo 1.1.3.2;
3. Altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria, di cui al paragrafo 1.1.3.3.

1.1.3.1 Ricavi da prestazioni new

I ricavi da prestazioni sono così determinati:

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (ad esclusione di A.4.A.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici);

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket);

A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA.

Alcune regioni sono caratterizzate da tariffe diverse rispetto a quelle di riferimento nazionale (ex decreto ministeriale 18 ottobre 2012), in quanto, ad esempio, alcune utilizzano la leva tariffaria per integrare il finanziamento alle aziende che in altre Regioni viene integrato attraverso le funzioni assistenziali, mentre quelle in Piano di rientro sono tenute al rispetto del tariffario massimo nazionale e talvolta adottano tariffe inferiori, è necessario rendere confrontabili tra loro Regioni che hanno comportamenti remunerativi diversi. A questo fine, per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, ed in particolare le voci CE A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione e A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione, considerato che il ricavo contabilizzato nel CE è valorizzato con la tariffa regionale, è stato adottato il seguente criterio di normalizzazione:

in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, si calcola il delta tariffario percentuale (tra il valore contabilizzato a CE consuntivo 2014 nelle voci A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione e A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione e il valore dei ricavi dalle prestazioni ospedaliere erogate durante l'anno 2014 desumibile dal flusso informativo SDO valorizzato a tariffe nazionali, definite tramite decreto ministeriale 18 ottobre 2012. Pertanto le percentuali di cui all'allegata tabella A esprimono, per ciascuna struttura, l'incidenza della differenza tra il valore dei ricavi da prestazioni ospedaliere contabilizzate a CE consuntivo 2014 e la valorizzazione a tariffe nazionali dei ricoveri ospedalieri desumibile dal flusso SDO 2014, rispetto ai ricavi da prestazioni ospedaliere contabilizzati nel CE.(1) Dall'anno 2017 verranno presi a riferimento i valori contabilizzati nei CE a consuntivo e il Ministero della Salute fornirà le percentuali di cui sopra, sulla base della Banca dati SDO ultima disponibile, al fine della determinazione dell'incidenza della maggiorazione tariffaria.

Il valore della normalizzazione dei ricavi per prestazioni di ricovero è quindi definito nel modo seguente:

Normalizzazione dei ricavi da ricovero = (A.4.A.1.1 Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione + A.4.A.3.1 Prestazioni di ricovero a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)* (delta tariffario percentuale da tabella *A)*)».

I «nuovi» ricavi da prestazioni rideterminati al netto del delta tariffario sono quindi così determinati come somma algebrica di:

Ricavi da prestazioni$_{new}$ = Ricavi da prestazioni- normalizzazione dei ricavi da ricovero

Si precisa inoltre che, qualora i ricavi da prestazioni ospedaliere, di pronto soccorso ed ambulatoriali contabilizzati nel CE alle voci A.4.A.1.1, A.4.A.1.2, A.4.A.3.1 e A.4.A.3.2 non fossero coerenti con il valore della casistica osservata nei flussi SDO, EMUR e Tessera Sanitaria a causa di eventuali anomale modalità di compilazione dei CE o altre cause, la Regione, in fase di individuazione delle proprie aziende, è tenuta ad effettuare rispettivamente la valorizzazione di tali ricavi sulla base dei flussi di ricovero (SDO), di pronto soccorso (EMUR)(2) e di attività ambulatoriale (Tessera Sanitaria) ad integrazione dei dati di CE.

1.1.3.2 Finanziamento per funzioni massimo ammissibile

L'art. 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni dispone che «il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato».

Pertanto, ne deriva che:

$$\begin{aligned}Finanziamento\ per\ funzioni\ massimo\ ammissibile\\ = x\% * (Finanziamento\ per\ funzioni\ massimo\ ammissibile\\ + Ricavi\ da\ prestazioni_{new})\end{aligned}$$

Da cui:

$$Finanziamento\ per\ funzioni\ massimo\ ammissibile\ = \left(\frac{x}{1-x}\right) * \ Ricavi\ da\ prestazioni_{new}$$

Dove: x rappresenta la percentuale massima del finanziamento per funzioni sul totale della remunerazione dell'attività, pari alla somma dei ricavi da prestazione e finanziamento per funzioni massimo ammissibile.

In sede di prima applicazione della norma, la percentuale massima del finanziamento per funzioni sul totale della remunerazione dell'attività è uguale per tutte le aziende oggetto della norma ed è pari al 30 %, il massimo consentito nel comma 1-*bis* dell'art. 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i..

1.3.3 Altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria

Gli altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria corrispondono alle seguenti voci di CE:

A.1.A.2) Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

---

(1) Il fattore correttivo è stato calcolato considerando lo stesso anno di riferimento per entrambe le fonti informative, tuttavia qualora nel 2015 la Regione abbia adottato un provvedimento in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie diverso da quello vigente nel 2014, il fattore correttivo dovrà essere modificato per tener conto della variazione intervenuta in materia di politica tariffaria regionale. In tal caso il fattore correttivo nuovo verrà determinato dal Ministero della Salute, a seguito della valutazione del provvedimento regionale che avverrà attraverso appositi incontri dedicati con il Ministero della Salute con le modalità previste nelle premesse del decreto.

(2) L'importo considerato dovrà corrispondere a quello rilevato nel flusso EMUR per i regimi di erogazione 1 e 2 (lordo – importo ticket da flusso)
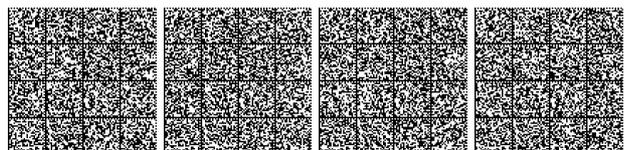
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

A.9) Altri ricavi e proventi

C.1) Interessi attivi

C.2) Altri proventi

D.1) Rivalutazioni

Stima del delta tariffario da utilizzare per la normalizzazione dei ricavi da prestazioni

Codice Azienda	Descrizione azienda	Normalizzazione ricavi da prestazioni
010904	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG	-1%
010905	AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE	-2%
010906	AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	-2%
010907	AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO	0%
010908	OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO	-1%
010909	AO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA D	-1%
030920	I.N.R.C.A.- PRESIDIO DI CASATENOVO	15%
030922	FOND.IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI"MILANO	9%
030923	FOND.IRCCS IST.NAZ.NEUROLOGICO C.BESTA-M	0%
030924	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA	16%
030925	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGI	17%
030951	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	13%
030952	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	7%
030953	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	8%
030954	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	14%
030955	A.O. "MELLINO MELLINI" - CHIARI	8%
030956	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	6%
030957	A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI - CREMONA	3%
030958	A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	9%
030959	A.O. S.ANNA - COMO	9%
030960	A.O. OSPEDALE DI LECCO - LECCO	5%
030962	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII	8%
030963	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	3%
030964	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	4%
030965	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	15%
030966	A.O. "LUIGI SACCO" - MILANO	17%
030967	A.O. "OSP.NIGUARDA CA'GRANDA"-MILANO	15%
030968	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	12%
030969	A.O. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO-MILANO	8%
030970	A.O. "SAN PAOLO" - MILANO	21%
030971	A.O. IST.ORTOPEDICO GAETANO PINI-MILANO	-1%
030972	A.O. "S.CARLO BORROMEO" - MILANO	8%
030973	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	5%
030974	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	8%
030975	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	6%
030976	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	9%
030977	A.O. "S.GERARDO" - MONZA	13%
030978	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	5%
030979	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	5%
030980	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	7%
050901	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	15%
050912	AZ.OSP.UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA	14%
050952	I.R.C.C.S. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	24%
060901	I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO	5%
060902	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	-3%
060912	AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA DEGLI ANGE	AO CHIUSA
060913	AZ.OSP.UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	-14%
060916	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	6%
070901	IRCCS AOU S.MARTINO - IST	2%
070940	IST.G.GASLINI	9%
080902	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PAR	14%
080903	AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA	3%
080904	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MOD	7%
080908	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOL	4%
080909	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FER	12%
080960	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	13%
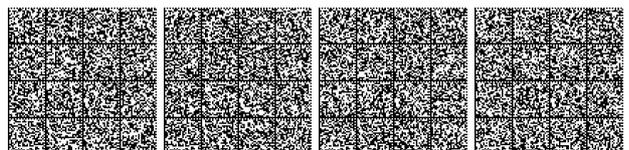
Stima del delta tariffario da utilizzare per la normalizzazione dei ricavi da prestazioni		
Codice Azienda	Descrizione azienda	Normalizzazione ricavi da prestazioni
090901	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	6%
090902	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	0%
090903	AZ. OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	-1%
090904	AZIENDA OSPEDALIERA MEYER	7%
100901	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	-2%
100902	AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI	-1%
110901	A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	-3%
110905	A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA	2%
110921	OSPEDALI INRCA MARCHE	-1%
120901	AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI	-4%
120902	AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA	-5%
120903	AZ. COMPL. OSP. S.FILIPPO NERI	AO CHIUSA
120906	POLICLINICO U. I	-4%
120908	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	-4%
120918	INMI 'L.SPALLANZANI' - IRCCS	-10%
120919	AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA	-3%
120920	AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA	0%
150901	AZIENDA OSPEDALIERA 'A. CARDARELLI'	0%
150902	A.O.SANTOBONO-PAUSILIPON	0%
150903	A.zienda Ospedaliera dei Colli	0%
150904	A.O.OO.RR.S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D`AR	0%
150905	AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI	0%
150906	AZIENDA OSPEDALE `G.RUMMO`	0%
150907	A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA	0%
150908	AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO	0%
150909	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	0%
150910	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	0%
160901	ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II	1%
160902	IRCCS 'SAVERIO DE BELLIS'	0%
160907	AO UNIV. CONS. POLICLINICO BARI	0%
160910	AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'	-2%
170901	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE 'S. CARLO'	-1%
170910	C.R.O.B. - I.R.C.C.S.	-1%
180912	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	-8%
180913	Azienda Ospedaliera Pugliese De Lellis	0%
180914	A.O. MATER DOMINI CATANZARO	-5%
180915	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli	1%
180916	INRCA	-18%
190921	A.O. per l'Emergenza Cannizzaro	0%
190922	ARNAS GARIBALDI	4%
190923	A.O.U. POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE	1%
190924	aorpapardopiemonte	2%
190925	Azienda Osp. Univ. G. Martino	3%
190926	A.O.R Villa Sofia Cervello	3%
190927	Azienda Ospedaliera 'Civico-Di Cristina-	3%
190928	AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONE	5%
190960	IRCCS Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo'	38%
200904	AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU	0%
200905	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERISITARIA SS	0%
200906	A.O.U. Cagliari	0%

ALLEGATO *TECNICO B)*

b) Metodologia per l'individuazione degli ambiti assistenziali e la definizione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure

La metodologia per l'individuazione degli ambiti assistenziali e la valutazione dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, di cui all'art. 1, comma 524, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è da intendersi come segue.

Ambiti assistenziali e parametri di riferimento per la valutazione delle strutture ospedaliere

Per l'anno 2016, gli ambiti assistenziali ospedalieri da considerare fanno riferimento alla seguente classificazione delle aree cliniche cardiocircolatoria, sistema nervoso, apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare.

Per ciascun indicatore, sono definite 5 classi di valutazione. Tali classi di valutazione sono definite in base alle soglie minime di rischio riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, concernente la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in base ad altre indicazioni normative vigenti, alla letteratura scientifica di riferimento ed in base alla distribuzione

osservata nelle strutture di ricovero presenti nel territorio nazionale, con riferimento al più recente anno disponibile. Per gli indicatori che riguardano gli interventi per tumore della mammella, le colecistectomie laparoscopiche e i parti alle strutture con un volume di attività inferiore al valore soglia riportato nel DM n. 70/2015 viene attribuita la classe di valutazione di più bassa qualità.

A ciascuna delle classi di valutazione si attribuisce un punteggio variabile da 1 (qualità molto alta) a 5 (qualità molto bassa).

A ciascun indicatore si attribuisce un peso proporzionale alla corrispondente rilevanza e validità nell'ambito dell'area clinica cui afferisce.

Per l'anno 2016, si riporta a seguire l'elenco degli indicatori per ciascuna area clinica, elaborati nell'ambito del Programma Nazionale Esiti (PNE) con i corrispondenti pesi e valori soglia da utilizzare per la definizione dei punteggi, elaborati sulla base delle Schede di Dimissione Ospedaliera 2014.

Si dispone che il PNE pubblichi annualmente, in un'area appositamente riservata del proprio sito, la valutazione, nei termini sopra descritti, di ogni singola Azienda, insieme all'elenco aggiornato degli ambiti assistenziali di valutazione e degli indicatori con i corrispondenti pesi e fasce, in relazione agli eventuali avanzamenti occorsi nella documentazione scientifica di settore.

Area clinica	Indicatore	Peso (%)		1	2	3	4	5
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 30 giorni	30	%	<=6	6-8	8-12	12-14	>14
	Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	15	%	>=60	45-60	35-45	25-35	<25
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalita' a 30 giorni	10	%	<=6	6-9	9-14	14-18	>18
	By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 30 giorni	20	%	<=1.5		1.5-4		>4
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalita' a 30 giorni	15	%	<=1.5		1.5-4		>4
	Riparazione di aneurisma non rotto dell aorta addominale: mortalita' a 30 giorni	10	%	<=1		1-3		>3
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni	75	%	<=8	8-10	10-14	14-16	>16
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalita' a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25	%	<=1.5		1.5-3.5	3.5-5	>5
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni	100	%	<=5	5-7	7-12	12-16	>16
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	50	%	>=80	70-80	60-70	50-60	< 50
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attivita > 90 casi	50	%	=100	80-100	50-80	30-50	< 30
CH. ONCOLOGICA	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attivita' > 135 casi	33	%	=100	80-100	50-80	30-50	< 30
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	17	%	<= 5	5-8	8-12	12-18	>18
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalita' a 30 giorni	17	%	<= 0.5		0.5-3		>3
	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalita' a 30 giorni	8	%	<= 2	2-4	4-7	7-10	>10
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni	25	%	<= 1	1-3	3-6	6-8	>8
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	80	%	<= 15	15-25	25-30	30-35	>35
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	10	%	<= 0.20		0.20-0.70		>0.70
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	10	%	<= 0.30		0.30-1.2		>1.2
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	90	%	>=70	60-70	50-60	40-50	< 40
	Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	10	gg	< 2	2-4	4-6	6-8	>=8
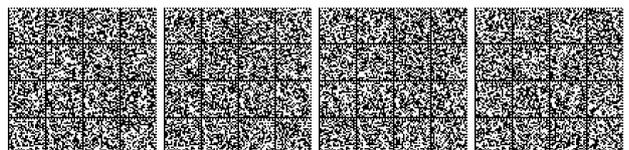
Individuazione delle strutture ospedaliere che presentano le condizioni
di cui all'articolo 1, comma 524, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per ogni stabilimento di ente ospedaliero si determinano le seguenti misure per ciascun'area clinica, facendo riferimento, per il 2016, alle dimissioni ospedaliere del 2014.

1. la quota di attività erogata sul totale, considerando esclusivamente i ricoveri in regime ordinario con degenza maggiore di un giorno relativi a tutta l'attività non esclusivamente diagnostica di quell'area clinica in base ai criteri pubblicati dal Programma Nazionale Esiti (PNE) e rivalutati annualmente;

2. il punteggio corrispondente al valore conseguito da ciascun indicatore, classificato in base a 5 classi di valutazione della qualità assistenziale: molto alta, alta, media, bassa, molto bassa. La tabella con l'elenco degli indicatori, dei pesi e delle classi di valutazione è prodotta e pubblicata annualmente dal PNE. Per gli indicatori che riguardano il parto, la colecistectomia e gli interventi per tumore della mammella, alle strutture con un volume di attività inferiore al valore soglia, come riportato nel succitato decreto ministeriale DM n. 70/2015, corrisponde la classe di valutazione più bassa, indipendentemente dal valore dell'indicatore;

3. il punteggio complessivo, ottenuto come media dei punteggi conseguiti dagli indicatori rappresentativi dell'area, ponderando ciascun indicatore con il peso ad esso attribuito per rilevanza e validità nell'ambito dell'area clinica cui afferisce.

Per ogni stabilimento di ente ospedaliero, la metodologia consente, pertanto, di classificare il punteggio complessivo di ciascun'area clinica in base a 5 classi di valutazione della qualità assistenziale (molto alta, alta, media, bassa, molto bassa) che derivano dalla procedura descritta al punto 3.

Si individuano gli Enti per cui sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 524, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quali quelli per cui almeno uno stabilimento presenta una o più aree cliniche cui corrisponde: un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree, in regime ordinario con degenza maggiore di 1 giorno, in misura superiore al 15% delle dimissioni totali effettuate dallo stabilimento stesso, oppure un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in misura superiore al 33% delle dimissioni effettuate dallo stabilimento. Nel caso di ospedali riuniti, per il calcolo delle predette percentuali di dimissioni totali del 15% e del 33%, si fa riferimento ai dimessi dell'intera azienda ospedaliera. Sono escluse dalla valutazione le aree cliniche cui corrisponde bassa qualità assistenziale per effetto dei volumi di attività inferiori ai valori soglia, di cui al citato decreto ministeriale n. 70/2015, rispettivamente, per le colecistectomie laparoscopiche e per i parti.

Negli anni successivi al 2016 la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 524, lettera *b)* sarà operata a partire dalla valutazione più recente disponibile desunta dal Programma Nazionale Esiti (PNE).

Linee guida per la predisposizione dei Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

1.1 Premessa

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, commi 524, 525 e 526, introduce i Piani delle Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici come strumenti per il perseguimento dell'efficienza gestionale delle aziende stesse da approvarsi ai sensi dell'art. 1, commi 529 e 530 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel dettaglio, il comma 524 della stessa legge, individua come determinante dell'ingresso nei piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro, secondo le modalità di individuazione descritte nell'allegato tecnico *a)*;

il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526, secondo le modalità di individuazione descritte nell'allegato tecnico *b)*.

Gli enti individuati ai sensi del comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dovranno predisporre il piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da trasmettere alla Regione entro i 90 giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione dei suddetti enti.

In attuazione del dettato normativo, il presente documento descrive le linee guida per la predisposizione dei piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fronte del verificarsi di una o di entrambe le condizioni sopra descritte.

Tale piano viene valutato, ai sensi dell'art. 1, commi 529 e 530, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 specifico per il recupero dello scostamento negativo tra costi e ricavi definito nel comma 524, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

I piani dovranno essere disegnati sulla base dei seguenti passi:

1) analizzare la situazione economico-gestionale dell'azienda negli ultimi tre anni anche alla luce dei cambiamenti intervenuti, anche normativi, caratterizzanti il contesto di riferimento, al fine di comprendere le cause sia interne che esterne alla gestione che abbiano portato l'azienda nella situazione attuale;

2) sulla base di quanto emerge dalle analisi di cui al punto precedente, definire la strategia da perseguire nei successivi anni, individuando obiettivi, interventi e azioni compatibili con le caratteristiche dell'azienda e in coerenza con il ruolo nella rete dell'offerta, perseguendo altresì il riequilibrio economico finanziario delle aziende interessate e la tutela nell'erogazione dei LEA;

3) predisporre il Conto Economico Tendenziale e Programmatico;

4) definire gli strumenti di monitoraggio, verifica ed analisi dell'attuazione del piano, attraverso indicatori di tipo quantitativo e qualitativo.

I piani aziendali delle regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, sono resi adeguati e coerenti alle misure previste dal piano di rientro regionale o dal programma operativo di prosecuzione dello stesso, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, l'eventuale sussistenza di piani di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA.

1.1.1 Passo 1: Analisi della situazione economico gestionale dell'ultimo triennio

Il primo passo consiste nel descrivere l'evolversi della situazione economico/finanziaria e gestionale dell'azienda nell'ultimo triennio al fine di evidenziare i trend principali che hanno influenzato la performance aziendale.

La rappresentazione della situazione economico finanziaria serve ad identificare le cause oggettive che hanno portato alla situazione di disavanzo, definito secondo la metodologia riportata nell'allegato tecnico *a)* del decreto.

Rileva conoscere lo stato di implementazione della contabilità analitica aziendale in termini di anno di implementazione, copertura e dettaglio di analisi possibile.

Al fine di riportare in modo esaustivo la situazione aziendale, si definiscono nel seguito le analisi fondamentali per la rappresentazione di costi e ricavi:

Ricavi:

Analisi dei dati di produzione degli ultimi 3 anni e descrizione dei principali eventi che hanno caratterizzato l'evoluzione (es. dati di attività, quali gg degenza, numero di dimessi, prestazioni ambulatoriali, analisi delle liste di attesa, ecc…);

Rappresentazione delle «principali» attività non legate al concetto di «tariffa» o «integrazione della stessa» e variazione delle stesse negli ultimi 3 anni;

Ruolo dell'azienda nella rete di offerta regionale con particolare riferimento alla rete di emergenza-urgenza;

Analisi dell'attività erogata e modalità di remunerazione della stessa;

Rappresentazione dell'attività erogata in intramoenia;

Riconciliazione tra valore gestionale e valore contabile.

Costi:

Evoluzione nel tempo degli FTE del personale per ruolo, profilo, forma di contratto (indeterminato, determinato, altre tipologie di lavoro flessibile) e UO dando evidenza di cessati e assunti per anno e, per il personale a tempo determinato, evidenza della scadenza, durata e rinnovo dei contratti;

Individuazione del costo medio per profilo;

Evoluzione nel tempo dell'acquisto di servizi sanitari e non, per UO sia in termini di costo che di servizi acquistati (cooperative, consulenze, *ecc)*, con indicazione del determinante del costo e il relativo valore unitario associato;

Evoluzione nel tempo della spesa farmaceutica per UO e GG di degenza sia in termini di prezzo (es. per i farmaci ad alto costo rilevazione del prezzo unitario medio d'acquisto e incidenza del costo sul valore *DRG)* che di quantità (es. correlazione tra quantità acquistate e GG degenza);

Evoluzione nel tempo della spesa per dispositivi medici per UO e numero di ricoveri sia in termini di prezzo (es. per i dispositivi ad alto costo rilevazione del prezzo unitario medio d'acquisto e incidenza del costo sul valore *DRG)* che di quantità (es. correlazione tra quantità acquistate e numero di ricoveri);

Evoluzione nel tempo della spesa per altro materiale sanitario per UO sia in termini di costo medio che di quantità acquistate;

Evoluzioni di altre voci rilevanti e relativi parametri fisici/tecnici collegati (es investimenti, insussistenze e sopravvenienze).

Le analisi sui principali trend dell'azienda dovranno essere sviluppate con un livello di dettaglio adeguato ed uniforme (ad esempio, UO, disciplina, struttura) in relazione anche all'organizzazione dell'azienda, ai dati disponibili e alla tipologia di dato analizzato.

I dati necessari ai fini delle analisi dovranno basarsi sulle evidenze quantitative derivanti dai flussi/informazioni disponibili a livello regionale e nazionale (banche dati SIS-NSIS), sia di natura gestionale (flussi SDO, HSP, STS, Conto Annuale, ecc.), che di natura economico finanziaria (CE consuntivi/trimestrali, SP, *LA)*. Tali dati devono comunque essere supportati da un sistema aziendale di contabilità analitica e controllo di gestione in grado di rilevare e correlare dati di attività e fattori produttivi.

1.1.2 Passo 2: Definizione degli obiettivi, interventi e azioni

Una volta individuate le cause che hanno portato ad una situazione economico gestionale negativa deve essere definita la strategia aziendale a partire da:

Punti di forza e punti di debolezza emersi dalle analisi dell'ultimo triennio in termini sia economici che gestionali;

Ruolo attuale dell'azienda all'interno della rete regionale e nazionale;

Vincoli normativi definiti a livello nazionale (es: Decreto ministeriale n.70/2015) e regionale (programmazione regionale).

Identificata la strategia che l'azienda intende perseguire, si definiscono gli obiettivi e relative manovre di efficientamento della spesa e controllo dei fabbisogni.

In considerazione delle interdipendenze esistenti tra i diversi obiettivi è necessario che per ciascun intervento di riassetto strutturale venga indicata l'interdipendenza con gli altri. In particolare, ad esempio, si ritiene opportuno, che qualsiasi intervento di riassetto strutturale dell'attività erogata e di riorganizzazione dell'offerta vada accompagnato da azioni volte alla razionalizzazione dell'utilizzo dei fattori produttivi (es. personale).

Si riportano in seguito alcuni ambiti sui quali si ritiene ragionevole concentrare l'attenzione al fine di definire obiettivi e manovre per il prossimo triennio; l'elenco degli ambiti proposti è tuttavia da considerarsi non esaustivo in quando dipende dalle specificità aziendali.

1.1.2.1 Potenziamento dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili

In generale, il piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve avere come fine ultimo l'efficientamento dei processi produttivi che consenta di riequilibrare il rapporto costi-ricavi.

Le aziende dovranno lavorare sulla ottimizzazione dei ricavi, perseguendo la saturazione delle risorse disponibili, attraverso interventi organizzativi sul personale e sulle apparecchiature/strutture finalizzati al:

prolungamento dell'orario di apertura e dell'attività delle sale operatorie;

prolungamento dell'orario di apertura di ambulatori ed erogazione servizi diagnostici;

utilizzo più efficiente ed efficace delle tecnologie presenti.

Tali interventi dovranno essere programmati ed effettuati in accordo con la programmazione regionale.

1.1.2.2 Corretto dimensionamento delle unità operative

Una delle leve perseguibili nell'ambito del piano aziendale è quella relativa al corretto dimensionamento delle unità operative di degenza. È infatti noto che unità operative «piccole», con posti letto inferiori a 15/20, sono particolarmente inefficienti per quanto attiene il costo del personale che deve garantire presenza 24h per 365 giorni/anno, con particolare riferimento al personale infermieristico. Infatti la necessità, di coprire i turni, anche in considerazione delle disposizioni dell'unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, determina che vengano allocati ad unità operative «piccole», a seconda della tipologia di assistenza, tipicamente con un numero di posti letto inferiore a 15/20, un numero di unità di personale di gran lunga superiore a quello che sarebbe necessario per rispettare un livello di assistenza, misurabile in minuti di assistenza al giorno per paziente, che l'azienda si può dare come obiettivo o derivabile da parametri di riferimento regionali/nazionali.
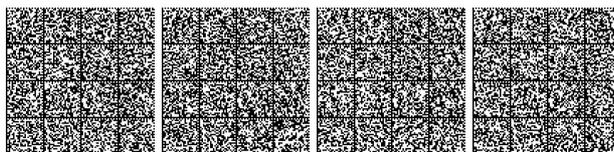
In relazione alla circostanza che, per intervenire sul problema delle unità operative piccole, è necessario condurre anche interventi di riorganizzazione (es: riorganizzazione degli spazi, aggregazioni di reparti, possibili modifiche strutturali che consentano una gestione più efficiente del reparto), si ritiene che interventi di questa tipologia siano perseguibili nell'orizzonte temporale dei 3 anni di piano.

1.1.2.3 Ottimizzazione della tipologia e quantità di prestazioni erogate e perseguimento di appropriatezza ed efficienza nell'erogazione dell'assistenza

Altro intervento è quello legato alle quantità di prestazioni da erogare, per tipologia, sulla base del ruolo che l'azienda dovrà assumere all'interno della rete regionale e nazionale attraverso la riqualificazione delle attività erogate.

Un esempio è dato dalla presenza di un'unità operativa che eroga poche prestazioni afferenti ad una disciplina. In fase di predisposizione del piano sarà necessario da parte della regione, in coerenza con la propria programmazione e con il decreto ministeriale n. 70/2015, dare indicazioni circa il mantenimento o meno di talune strutture operative anche prevedendo eventuali accorpamenti di disciplina con altre aziende.

Ciascuna azienda, a partire dalla misura dell'attuale attività erogata, dovrà definire i propri obiettivi quantitativi di riferimento per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale. Tali obiettivi dovranno essere definiti:

sulla base di un fabbisogno di prestazioni coerente con gli obiettivi della propria programmazione regionale;

tenendo in considerazione indicatori sviluppati a livello nazionale e parametri di riferimento resi disponibili dal Ministero della Salute sia per quanto attiene la riduzione dell'inappropriatezza nell'erogazione dell'assistenza, sia per quanto attiene l'inefficienza in termini di durate di degenza per tipologia di prestazione.

A partire dagli obiettivi quantitativi così definiti, sarà possibile pianificare gli interventi di adeguamento della rete di offerta, intesa come adeguamento del numero di stabilimenti/unità operative, attraverso disattivazioni ed accorpamenti. Tali interventi dovranno essere pianificati in coerenza con i provvedimenti regionali di ridefinizione della rete di offerta predisposti in attuazione dell'art. 1, comma 541, lettera *a)*, della legge di stabilità 2016 che dispone che le Regioni entro il 29 febbraio «ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi.»

1.1.2.4 Perseguimento dell'efficienza produttiva in termini di quantità e/o prezzo dei fattori produttivi impiegati

Gli interventi strutturali sui fattori produttivi potranno concentrarsi:

sulle quantità consumate, intervenendo:

sulla quantità assorbita/consumata di fattori produttivi a parità di produzione;

sulla razionalizzazione dei fattori produttivi in coerenza con l'eventuale riduzione della quantità di assistenza prodotta a seguito della riorganizzazione dell'offerta di posti letto della struttura come esposto al punto precedente;

sui costi per unità di fattore produttivo consumato, agendo sulle modalità di acquisto, sulla rinegoziazione e su dati di benchmark, in coerenza con la specifica normativa di settore.

1.1.2.5 Perseguimento dell'efficienza produttiva: la razionalizzazione del personale

Poiché il personale rappresenta la principale voce di costo delle aziende, il perseguimento dell'efficienza gestionale non può prescindere dall'ottimizzazione dell'impiego di tale fattore produttivo.

A tal fine, ciascun piano dovrà contenere al suo interno una quantificazione del personale in eccesso per ruolo, profilo e specialità per unità operativa di appartenenza, misurato come differenziale tra il fabbisogno predeterminato a livello aziendale e la dotazione attuale. La determinazione del fabbisogno di personale a livello aziendale dovrà risultare coerente con la quantificazione del fabbisogno effettuata dalle Regioni ai sensi del comma 541, lettera *b)*, dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e, conseguentemente, ove necessario, dovrà comportare la revisione della dotazione organica mediante adozione di nuovo atto aziendale.

Ciascuna azienda sarà, inoltre, tenuta a verificare, sulla base delle cessazioni di personale attese nel triennio di piano, quali risorse afferiscono alle tipologie (ruolo, profilo e specialità) identificate come in eccesso: per tali tipologie di personale l'azienda dovrà prevedere il blocco totale del turn over.

Pertanto, qualora all'interno di una singola unità operativa dell'azienda si verificasse la carenza di personale appartenente a profili rientranti nelle categorie identificate come in eccesso a livello complessivo, l'azienda sarà tenuta a ricorrere al trasferimento di detto personale, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, dalle unità operative in cui è stato rilevato un eccesso per il medesimo profilo professionale.

Il personale che dovesse risultare in eccesso a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai punti precedenti, sarà posto in mobilità nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

1.1.3 Passi 3 e 4: Predisposizione del Conto Economico Tendenziale e Programmatico, monitoraggio delle azioni e verifica dei risultati

Una volta definite le possibili azioni e manovre che l'azienda vorrà adottare, sarà necessario predisporre il Conto economico «Tendenziale», valorizzare gli effetti economici di tali azioni e manovre e infine costruire il Conto economico «Programmatico.» In particolare:

Conti Economici Tendenziali: sono i conti economici da redigere per il periodo di riferimento definibili come inerziali, ovvero rappresentativi delle dinamiche già insite nell'azienda. La logica alla base del CE Tendenziale è che anche in assenza di interventi sul sistema, i costi sostenuti dall'azienda nel tempo sono destinati a variare. Tipicamente esistono variabili esogene che influenzano tali andamenti quali per esempio l'inflazione;

Manovre: le manovre rappresentano gli impatti economici degli interventi programmati nell'orizzonte temporale (interventi aggiuntivi/correttivi delle dinamiche tendenziali);

Conti Economici Programmatici: sono i Conti Economici obiettivo per il periodo di riferimento derivanti dall'applicazione delle manovre ai valori tendenziali (i costi saranno maggiori rispetto a quelli tendenziali per le manovre che generano un incremento di spesa, viceversa i costi saranno inferiori rispetto a quelli tendenziali per le manovre che generano una contrazione della spesa).

Il Piano deve contenere anche la seguente tabella di sintesi degli effetti scontati nel piano stesso.

RICAVI			2016			2017			2018		
VOCE		Aggregazioni codice CE ed. 2012	tendenziale (a)	manovra (b)	programmatico (c)=(a)+(b)	tendenziale (a)	manovra (b)	programmatico (c)=(a)+(b)	tendenziale (a)	manovra (b)	programmatico (c)=(a)+(b)
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1	AA0020									
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	2	AA0250									
contributi da regione a titolo di copertura extra LEA	3	AA0090									
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	4	AA0270									
altri contributi in conto esercizio	5	AA0050-AA0080-AA0090+AA0180+AA0230									
mobilità attiva intra	6	AA0340									
mobilità attiva extra regionale	7	AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+A A0540+AA0610+AA0550+AA0560									
pay back	8	AA0900+AA0920+AA0910									
compartecipazioni	9	AA0940									
altre entrate	10	AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0660+AA0710+AA0720+A A1070+AA0760+AA0770+AA0800+AA0840+AA0930+AA1080+AA 1090+CA0010+CA0050									
costi capitalizzati	11	AA0990+AA1000+AA1010+AA1020+AA1030 +AA1040+AA1050									
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	12	AA0260									
TOTALE RICAVI	**13=1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12**										

COSTI											
VOCE		Aggregazioni codice CE ed. 2012									
personale	14	BA2080+BA1420+BA1810									
irap	15	YA0010									
beni	**16=16a+16b**										
beni sanitari	16a	BA0020-BA0080-BA0090									
beni non sanitari	16b	BA0310									
servizi	**17=17a+17b**										
servizi sanitari	17a	BA1280+BA1350-BA1420+BA1490									
servizinon sanitari	17b	BA1570+BA1910+BA1990+BA2530+BA1750-BA1810+BA1880									
prestazioni da privato	**18=18a+18b+18c+ 18d+18e+18f**										
medicina di base	18a	BA0420									
farmaceutica convenzionata	18b	BA0500									
assistenza specialistica da privato	18c	BA0570+BA0580+BA0630									
assistenza riabilitativa da privato	18d	BA0680+BA0690									
assistenza ospedaliera da privato	18e	BA0840+BA0890									
altre prestazioni da privato	18f	BA0790+BA0740+BA0940 +BA0950+BA1000+BA1010+BA1020+BA1070+BA1080+BA1130 +BA1180+BA1190+BA1240+BA1250									
prestazioni da pubblico	19	BA0550+BA0660+BA0670+BA0720+BA0770+BA0820+BA0920+ BA0980+BA1050+BA1110+BA1160+BA1170+BA0930									
mobilità passiva intraregionale	20	BA0470+BA0510+BA0540+BA0650+BA0710+BA0760+BA0810+ BA0910+BA0970+BA1040+BA1100+BA1150+BA0080									
mobilità passiva extraregionale	21	BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1 060+BA1120+BA0090+BA1550									
accantonamenti	22	BA2690									
oneri finanziari	23	CA0110+CA0150									
oneri fiscali (netto irap)	24	BA2510+YA0060+YA0090									
saldo poste straordinarie	25	EA0010-EA0260-BA2660									
saldo intramoenia	26	AA0680+AA0690+AA0700-+AA0730+AA0740-BA1210-BA1220-BA1230-BA1260-BA1270									
ammortamenti	27	BA2560									
rivalutazioni e svalutazioni	28	(-DA0010+DA0020+BA2630+BA2520)									
TOTALE COSTI	**29=14+15+16+17 +18+19+20+21+2 2+23+24-25- 26+27+28**										

RISULTATO DI ESERCIZIO	**30=13-29**										

Iscrizione quota FSR da operarsi da parte della GSA ai sensi dell'articolo 1, comma 531, della legge n. 208/2015	31										
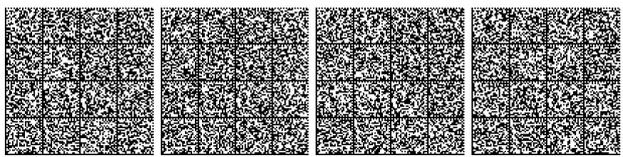
La programmazione regionale, ai fini della definizione della ripartizione delle risorse di parte corrente tra le aziende del proprio SSR, tiene conto anche della presenza di aziende in piano e del valore di funzioni ammissibili (di cui all'allegato tecnico *a)* del Decreto. Ai fini dell'elaborazione dei conti economici programmatici ogni azienda in piano dovrà dare evidenza del valore del finanziamento per funzioni assegnato dalla Regione nella voce «AA0030 - A.1.A.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto».

Il Bilancio di previsione, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 118/2011, è predisposto dalle aziende coerentemente alla programmazione regionale e al proprio piano e prevede:

la coincidenza tra il risultato del Conto Economico Programmatico e quello del Conto Economico Previsionale;

per il secondo e il terzo anno di attuazione del piano, eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in ragione dei risultati di esercizio annuali.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 531, della legge n. 208/2015, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la GSA iscrive nel proprio bilancio di previsione e consuntivo nella voce «AA0030 - A.1.A.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto», una quota del FSR corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi previsti dai piani dei propri enti e rende indisponibile tale importo.

La Regione annualmente verifica lo stato di attuazione del piano e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano aziendale comporta la decadenza automatica del Direttore Generale ai sensi dell'art. 1, comma 534, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

In sede di predisposizione della nota integrativa annuale le aziende in piano danno evidenza della quota di finanziamento aggiuntivo da riceversi a titolo di ripiano disavanzo programmato da parte della Regione. Contestualmente la GSA, nella propria nota integrativa, fornisce specifica evidenza della quota di fondo iscritta per garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 531, della legge n. 208/2015, da destinare a titolo di ripiano disavanzo programmato delle aziende in piano.

Per supportare le Aziende in questo processo la Regione, potrà mettere a disposizione delle aziende del proprio territorio sia l'indicazione di una struttura di costi benchmark in termini di incidenza percentuale di costi sui ricavi, sia una serie di indicatori di performance/valori obiettivo in termini di fabbisogno di risorse teorico correlato ai volumi di attività erogati (es. parametri di riferimento per la dotazione di personale). La disponibilità di questi parametri faciliterà le aziende da un lato nell'identificare le aree di intervento in termini di manovre di contenimento dei costi, dall'altro a definirne l'entità, oltre a supportare la Regione nel processo di valutazione e approvazione dei piani stessi.

Esempi di questi valori obiettivo possono essere:

Dotazione organica teorica di personale per disciplina (calcolato in funzione delle giornate di degenza/prestazioni erogate e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento laddove applicabili);

Costo di farmaci per giornata di degenza per disciplina;

Costo di beni sanitari (escluso farmaci) per giornata di degenza;

Costo della giornata alimentare.

Per ciascuno degli interventi/azioni che si intendono realizzare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è necessario che siano riportati:

indicatori di risultato, anche economico, che attestino la realizzazione degli stessi;

il cronoprogramma delle scadenze intermedie e finali che dovranno essere rispettate;

l'impatto economico e il relativo procedimento di calcolo;

chiara identificazione del responsabile del procedimento attuativo.

Alcuni interventi/azioni potrebbero non produrre un impatto economico, ovvero tale impatto potrebbe essere ricompreso in altri interventi/azioni, o potrebbe non essere immediatamente calcolabile, in tali casi è necessario riportare comunque tutte le altre informazioni sopra elencate (indicatori di risultato, cronoprogramma, etc.)

In considerazione dell'entità dello squilibrio presente quale approssimazione dell'inefficienza gestionale, sono consigliati i seguenti obiettivi,

per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta pari o inferiore al 20%, è consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 70% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 20%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni;

per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta superiore al 20% e inferiore o uguale al 30%, è consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 60% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 20%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni;

per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta superiore al 30% e inferiore o uguale al 45%, è consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 50% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 15%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni;

per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta superiore al 45%, è consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 40% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 10%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 531, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'art. 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive annualmente nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi annuali previsti nei piani degli enti del proprio Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, la regione che è avvalsa della facoltà di cui all'art. 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è tenuta ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.

Tale disposizione è verificata dai Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. A tal fine la regione comunica ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi previsti nei medesimi piani. La regione trasmette il bilancio previsionale pluriennale dando evidenza delle quote di fondo sanitario iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale per ciascuno degli anni di vigenza dei piani ai sensi dell'art. 1, comma 531, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'art. 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
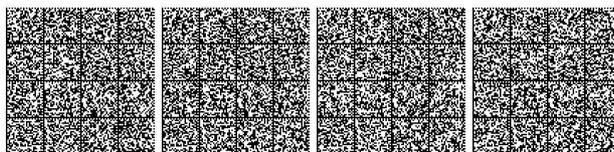
Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 533 della legge n. 208/2015, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano.

1.2 Il Piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 specifico per area clinica, per il rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure definito nel comma 524, lettera *b)*, della legge di stabilità 2016

Le Aziende che presentino aree cliniche di qualità bassa o molto bassa, così come definite nell'allegato tecnico *b)* (ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 524, lettera *b)*) definiscono un piano specificamente per quelle aree cliniche, tale da raggiungere, al termine della durata del Piano stesso, almeno la fascia di qualità media per ciascun indicatore il cui valore, in base alle classi di valutazione della qualità assistenziale, è collocato nella fascia di qualità bassa o molto bassa relativo alla/e area/e critiche.

1.2.1 Contenuti del Piano

Il piano dovrà essere articolato prevedendo i seguenti elementi:

verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari;

analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi;

programma di interventi

1.2.1.1 Verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari

Tale fase, da completare entro quattro mesi dalla data di approvazione del piano, deve prevedere la valutazione e la verifica della qualità dei dati di ricovero sulla base dei quali sono stati calcolati gli indicatori di cui al comma 524, lettera *b)* e l'identificazione di eventuali criticità nella codifica e nella registrazione dei dati che possano essere oggetto di interventi di miglioramento.

Il processo di valutazione e verifica è condotto in sinergia con le attività di analisi sistematica della qualità dei dati prevista dal Programma Nazionale Esiti (PNE) e, nello specifico, prevede il confronto tra le informazioni codificate nel Sistema Informativo Ospedaliero e i dati riportati nella documentazione presente nella cartella clinica. Gli obiettivi specifici della verifica della documentazione clinica riguardano:

la misura della misclassificazione, rispetto ai criteri definiti nei protocolli PNE delle diagnosi e/o delle procedure utilizzate nella selezione dei ricoveri;

le diagnosi e/o procedure utilizzate nei modelli di aggiustamento;

i criteri utilizzati per la misura dell'esito.

Ogni Ente comunica i risultati del processo di valutazione e verifica della qualità dei dati di ricovero, utilizzando una scheda di rilevazione dei dati, disponibile tra gli strumenti di audit nell'ambito del sito web del PNE; tale scheda deve essere compilata inserendo le seguenti informazioni, così come definite secondo i protocolli degli indicatori PNE:

Data di nascita, di ricovero, di intervento e di dimissione

Diagnosi e procedure, utilizzando esclusivamente la codifica ICD-9-CM

Esito misurato, utilizzando la codifica 0 = nessun esito, 1 = esito rilevato.

1.2.1.2 Analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi

Gli obiettivi specifici del processo di auditing clinico/organizzativo, da completare entro sei mesi dalla data di approvazione del piano, riguardano:

Analisi della situazione ex ante: valutazione degli indicatori relativi all'ambito assistenziale oggetto del piano e analisi del relativo andamento temporale.

Definizione della metodologia di audit adottata, con riferimento alle tecniche validate.

Verifica degli eventuali scostamenti della pratica assistenziale rispetto agli standard clinici basati sulle migliori evidenze scientifiche, al fine di evidenziare eventuali criticità nei processi assistenziali.

Analisi dei processi correlati con le suddette criticità, con particolare riferimento alle relative componenti organizzative, strutturali e operative.

Identificazione delle componenti organizzative, strutturali e operative coinvolte nella generazione delle criticità individuate.

Definizione e misura di indicatori per il monitoraggio e il controllo interno dell'aderenza alle migliori pratiche cliniche basate sulle evidenze scientifiche.

1.2.1.3 Programma di interventi

Il programma di interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità, individuate nelle fasi di cui ai paragrafi 1.3.1.1 e 1.3.1.2, è sintetizzato attraverso una matrice che associ, a ciascun intervento migliorativo, obiettivi intermedi di processo e di risultato, con relativo cronoprogramma. La suddetta matrice deve altresì riportare, per ciascun obiettivo intermedio di processo e di risultato, l'indicatore per la sua valutazione e il valore di riferimento da conseguire.

1.2.2 Monitoraggio del Piano

L'Ente identificato per avere una o più aree cliniche critiche per il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure di cui al comma 524, lettera *b)*, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dovrà documentare le attività relative ai processi di verifica e miglioramento delle criticità correlate con gli indicatori di qualità bassa o molto bassa afferenti alle aree cliniche che hanno determinato l'avvio del piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali attività saranno documentate attraverso la produzione della seguente documentazione:

Report sulla verifica della qualità dei dati relativi agli indicatori critici, entro quattro mesi a partire dalla data di approvazione del piano.

Report sulla metodologia e sui risultati del processo di audit clinico-organizzativo, entro sei mesi dalla data di approvazione del piano.

Pubblicazione trimestrale del monitoraggio effettuato dalla struttura per la verifica delle attività mirate alla riduzione delle criticità, nell'ambito del sito web istituzionale e del sito del PNE.

Relazione annuale di sintesi sugli interventi realizzati e sul monitoraggio degli stessi, coerentemente con cronoprogramma, obiettivi ed indicatori definiti nel programma di interventi di cui al paragrafo 1.3.1.3.

Relazione conclusiva con verifica dei risultati conseguiti, al termine del periodo di riferimento del piano, su obiettivi ed indicatori di cui al programma di interventi al paragrafo 1.3.1.3.

Programma di mantenimento dei risultati conseguiti.

Per il monitoraggio continuo dei risultati, le strutture possono avvalersi degli strumenti dedicati all'audit disponibili sul sito del PNE.

La valutazione finale dei risultati conseguiti sugli indicatori afferenti alle aree cliniche che hanno determinato l'avvio del piano, come da criteri di cui all'allegato tecnico, è fornita dal PNE.

1.3 La Governance del PO

Propedeutica all'assegnazione degli obiettivi è la redazione, presso ciascuna azienda, di un piano dei Centri di Responsabilità (Dipartimenti, se presenti, e/o Unità Operative Complesse) e dei Centri di Costo.

La Direzione strategica di ogni azienda dovrà presentare alla Regione obiettivi chiari, definiti e circoscritti e condividere indicatori che siano comprensibili, confrontabili e fattibili con i Centri di Responsabilità, al fine di incentivare la produttività e la qualità della singola prestazione.

Il processo di misurazione e valutazione dovrà essere svolto secondo uno schema logico-temporale che preveda le seguenti fasi:

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

misurazione e valutazione della performance, collettiva ed individuale;

rendicontazione dei risultati.

Si dovrà inoltre prevedere il budget economico destinato ai singoli obiettivi e il dettaglio delle risorse umane e strumentali concordate.

Una volta definiti gli obiettivi, seguirà la fase di verifica, monitoraggio ed analisi degli scostamenti che dovrà essere effettuata con scadenze trimestrali (comma 533), al fine di anticipare eventuali problematiche e con l'obiettivo di valutare le opportunità di introdurre una reingegnerizzazione dei processi, laddove necessaria.

16A05141

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2016.

Modifica del decreto 8 giugno 2015, recante: «Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 90401).». (Decreto n. 95933).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 al 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano una nuova disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, già disciplinati dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali aventi ad oggetto la costituzione, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, di fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dal Titolo I dello stesso decreto legislativo in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto il comma 7 del citato art. 26, che prevede l'istituzione obbligatoria dei suddetti fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

Visto il comma 8 del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i fondi già costituiti alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che in mancanza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i contributi già versati o comunque dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale;
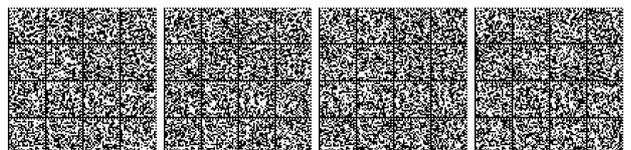
Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 17 agosto 2015, con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE avente lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali con più di quindici dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 30 novembre 2015 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui, in attuazione dell'art. 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di modificare l'ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015 estendendolo a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

Ritenuto, pertanto, di modificare il campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE in applicazione dell'art. 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, alinea, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, le parole: «con più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con più di cinque dipendenti».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il Ministro del lavoro e politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2794

16A05138

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 giugno 2016.

Nomina del commissario straordinario delle società «Mazal Global Solutions S.r.l.» e «AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione», entrambe in Milano e in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 (di seguito decreto-legge n. 40/2010);

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 40/2010, nella parte in cui prevede che «sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013 - «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Viste l'istanza depositata in data 13 maggio 2016 e le note integrative in data 17 maggio 2016 con la quale i legali rappresentanti richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, l'ammissione alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 347/03 citato delle società AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione (c.f. e partita IVA 01627960154) e Mazal Global Solutions s.r.l. (c.f. e partita IVA 09041540965), entrambe con sede legale in Milano, via Antonio Cechov, 50;

Preso atto che in data 13 maggio 2016 è intervenuta, con separate delibere del Ministero dell'economia e delle finanze, la cancellazione di AIPA - Agenzia italiana per

le pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione e di Mazal Global Solutions S.r.l. dall'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste le sentenze n. 416/2016 e n. 417/2016 del 28 aprile 2016 (pubblicate il 20 maggio 2016). con le quali il Tribunale di Milano ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 40/2010, lo stato di insolvenza rispettivamente della Mazal Global Solutions s.r.l. e della AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione e per l'effetto le ha ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito. con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 e con l'art. 80, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 270/1999, ai fini della ammissione di entrambe le società alla procedura di amministrazione straordinaria quali imprese appartenenti al medesimo gruppo;

Rilevato, in particolare, che, come anche rappresentato nella citata istanza, appaiono sussistenti i requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 270/1999 dal momento che

i diritti sociali di voto e di direzione e coordinamento fanno oggi capo ai custodi giudiziari, i quali, attraverso la proposizione di una domanda congiunta, hanno già espresso la volontà di addivenire ad una apertura di «gruppo» della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 40/2010;

la qualificazione di AIPA e Mazal quale «gruppo» insolvente risulta, ai sensi dell'art. 80, primo comma, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo n. 270/1999, anche dalla «composizione degli organi amministrativi» delle due società che, per un determinato periodo, hanno operato in persona e/o sotto l'influenza del dott. Virgilio;

l'art. 80, comma 2, stabilisce che «il rapporto di controllo sussiste, ..., nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile» e tale fattispecie appare integrata atteso che Mazal Global Solutions s.r.l. è sicuramente una società sotto l'influenza dominante di un'altra società (AIPA) in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, comma 1, n. 3) e precisamente del contratto di affitto del ramo di azienda, attività della *newco* Mazal Global Solutions s.r.l.;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle società AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione e Mazal Global Solutions S.r.l.;

Vista la nota con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto per tale nomina il prof. Bruno Inzitari;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Inzitari;

Vista la dichiarazione resa dal medesimo professionista, in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'incarico di commissario straordinario nelle procedure sopra citate;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Mazal Global Solutions s.r.l. (c.f. e partita IVA 09041540965), e AIPA - Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione (c.f. e partita IVA 01627960154), di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, citato nelle premesse, è nominato commissario straordinario il prof. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

16A05136

DECRETO 28 giugno 2016.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del «Consorzio imprese costruzioni Romagnoli - Lombardi - Irces in a.s.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
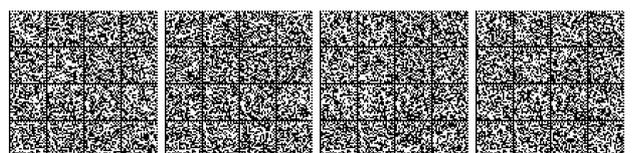
Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti la sentenza del Tribunale di Brescia e il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 23 gennaio 1992 con il quale la Ditta Fratelli Lombardi SpA è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visti la sentenza del Tribunale di Brescia ed il successivo decreto in data 11 novembre 1996 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n.95 al Consorzio Imprese Costruzioni - Romagnoli - Lombardi – Irces in a.s., con sede legale in Napoli, via Cuma a Santa Lucia, n. 28 e sede direttiva e amministrativa in Rezzato (Brescia), via 4 Novembre, n. 38, C.F. 95001730639 e P.Iva 04069220632 ed è stato preposto lo stesso commissario nominato per la Capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del sopra citato art.1, commi 498 e seguenti, della legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese sopra citate i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura e dott. Guido Puccio;

Visto il provvedimento ministeriale del 29 luglio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Brescia del piano di riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e al conto della gestione del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli - Lombardi - Irces in a.s. e sono state disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del riparto stesso;

Vista l'istanza con la quale i commissari liquidatori hanno riferito dell'esecuzione del piano di riparto finale della Società, non opposto, mediante il pagamento dei debiti ed hanno chiesto di procedere all'assegnazione pro quota del residuo attivo di gestione ai soggetti originariamente aderenti, loro successori e/o aventi causa, autorizzata con provvedimento prot. 115192 del 26 aprile 2016;

Vista la nota prot. 126898 del 6 maggio 2016 con la quale i Commissari informano di aver proceduto all'assegnazione del residuo attivo ai soci ed insistono per la chiusura della amministrazione straordinaria del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli - Lombardi - Irces in a.s. ai fini della conseguente cancellazione dal Registro delle imprese;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli - Lombardi - Irces in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli - Lombardi - Irces in a.s. con sede legale in Napoli (cap. 80132), via Cuma a Santa Lucia, n. 28 e sede direttiva e amministrativa in Rezzato (Brescia), via 4 Novembre, n. 38, codice fiscale 95001730639 e P.Iva 04069220632.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli - Lombardi - Irces in a.s. ai fini della cancellazione di quest'ultimo dal Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Brescia e Napoli per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 28 giugno 2016

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

16A05137

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 113 del 16 maggio 2016), **coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2016, n. 131** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 9), **recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.

Europa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 276.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 63.720 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 266.387 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di *euro 70.305.952* per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198*, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2015, è il seguente:

«Art. 1 *(Europa)*. — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Bal-

cani, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.».

Art. 2.

Asia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.051.815 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 120.194 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 194.180 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di *euro 253.875.400* per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, *anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile,* di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
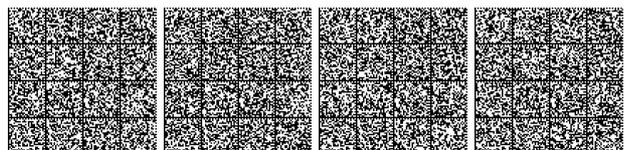
Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, è il seguente:

«Art. 2 *(Asia).* — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 626.977 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.».

Art. 3.

Africa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 27.918.693 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 25.582.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'art. 3, *comma 3,* del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

4. È autorizzata, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force.

4-bis. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, è il seguente:

«Art. 3 *(Africa).* — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.».

— Il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di

polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2011, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al *31 dicembre 2016* possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.».

Art. 4.

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO

1. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 2.100.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:

a) euro 1.613.595, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;

b) euro 55.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;

c) euro 756.294, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;

d) euro 177.481, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;

e) euro 530.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale;

e-*bis*) *euro 117.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero*;

f) euro 851.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale.

5. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.

6. Le cessioni, a titolo gratuito, già autorizzate dall'art. 14, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dall'art. 4, commi 4 e 5, *lettera* b), del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, *nonché dall'art. 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con oneri a carico della controparte,* possono essere effettuate nell'anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.243.262 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

9. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 950.205 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

10. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al *31 dicembre 2016*, la spesa di euro 908.017 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.

10-*bis*. *Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti.*

11. L'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario
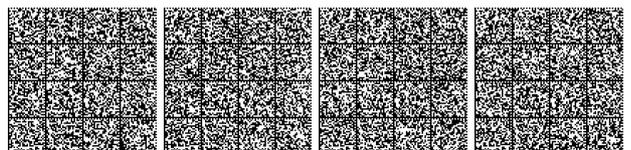
della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è prorogato fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 9 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 750 unità limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'art. 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo art. 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007, è il seguente:

«2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.».

— Il testo dell'art. 14, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, è il seguente:

«4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:

a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;».

— Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, lettera *b)*, del citato decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, è il seguente:

«4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:

a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN;

b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.

5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) (*omissis*);

b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda.».

— Il testo dell'art. 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2013, è il seguente:

«32. Il Governo italiano è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.».

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, è il seguente:

«3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (Misure urgenti per interventi nel territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2016, è il seguente:

«1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato fino a 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.».

— Il testo dell'art. 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, è il seguente:

«472. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, *del* decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.».

— Il testo dell'art. 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008, è il seguente:

«1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

1-*bis*. (*omissis*).

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-*bis* è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le

funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.».

— Il testo dell'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009, è il seguente:

«74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-*bis*, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

— Il testo dell'art. 1, comma 972, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, è il seguente:

«972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'art. 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'art. 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito della missione Resolute Support:

1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna;

2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

e) nell'ambito della missione Atalanta:

1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;
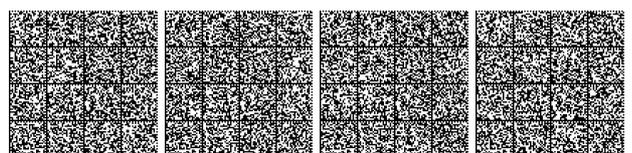
3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:

1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.

4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attività di cui all'art. 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'art. 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-*septies* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con il decreto di cui all'art. 986, comma 3, lettera *a)* del medesimo codice.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2009, è il seguente:

«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) - *f)* (*Omissis*).

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 2, comma 11, non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'art. 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6-7. (*Omissis*).

8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.».

— Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate-quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2007, è il seguente:

«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istitu-

ito con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.
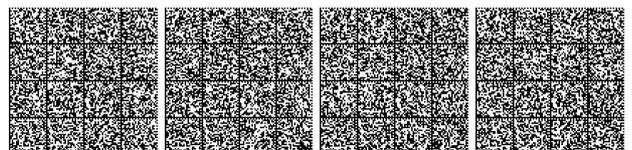
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'art. 12-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.».

— Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1990, è il seguente:

«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.».

— Il testo dell'art. 1791, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, è il seguente:

«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.».

— Il testo degli articoli 906, 2209-*septies* e 986, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è il seguente:

«Art. 906 *(Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli)*. — 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'art. 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.

2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.»

«Art. 2209-*septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)*. — 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'art. 2210, comma 1, lettere *a), b), c), d), f)* e *g)*, non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'art. 2209-*quinquies*, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;

b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'art. 2209-*quater*, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

b) percepisce il trattamento economico di cui all'art. 1821;

c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.».

«Art. 986 *(Tipologia dei richiami in servizio)*. — 1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:

a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;

b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;

c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.

2. Il richiamo d'autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.

3. Il richiamo a domanda:

a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;

b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.».

Art. 6.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'art. 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the *Referendum* in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
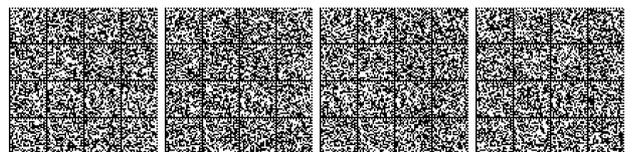
3. All'art. 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera *b)*, la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;

b) al comma 2:

1) la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri casi, se»;

2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-*bis*».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente:

«Art. 5 *(Disposizioni in materia penale)*. — 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

6-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera *e)*, della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art. 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».

— Il testo dell'art. 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, è il seguente:

«1-*sexies*. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'art. 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-*septies*. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-*sexies* si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.».

— Il testo dell'art. 10 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Competenza per reati commessi all'estero)*. — 1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna [c.p.p. 720] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

*1-*bis. *Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera* b)*, la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.*

2. *In tutti gli altri casi, se* non è possibile determinare nei modi indicati *nei commi 1 e 1*-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335.

3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.».

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 11, comma 1.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'art. 538, è inserito il seguente:

«Art. 538-*bis (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali)*. — 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spe-

se solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».
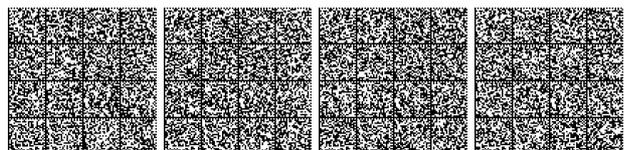
4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa è autorizzato, per l'esercizio 2016, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, è il seguente:

«1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) , pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente:

«1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 8.

Cooperazione allo sviluppo

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 18, comma 2, lettera *c)* della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. *Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale «Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016», predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i princìpi del diritto internazionale in materia.*

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

3. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 18, comma 2, lettera *c)* della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2014, è il seguente:

«2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a)-b) (*Omissis*);

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;».

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2014, è il seguente:

«1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonché per lo sviluppo delle capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti.».

— La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001.

Art. 9.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n.180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.

3. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, è autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonché al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'art. 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'art. 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi:

— La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992.
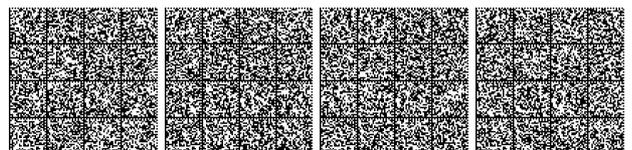
— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005, è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri).* — 1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'àmbito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006, è il seguente:

«8. Lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.».

— Il testo dell'art. 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2003, è il seguente:

«159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.».

Art. 10.

Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

3. All'art. 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, è il seguente:

«1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

— Il testo dell'art. 18 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18 *(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).* — 1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

3-bis. *All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.*

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a *euro 1.290.793.929* per l'anno 2016, si provvede:

a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall'art. 11, comma 13, lettera *a)* del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
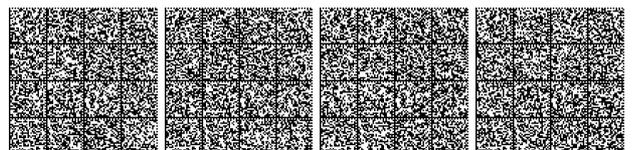
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'art. 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 31.065.406 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;

e) quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'art. 11, comma 13, lettera b)*, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59*;

f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f-*bis*) *quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

f-*ter*) *quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente:

«1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Il testo dell'art. 11, comma 13, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2016, è il seguente:

«13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

— Il testo dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010, è il seguente:

«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.».

— Il testo dell'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) (*Omissis*);

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;».

— Il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014, è il seguente:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-

nale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, è il seguente:
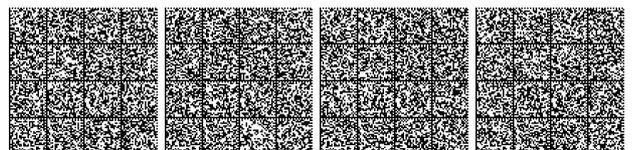
«969. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016.».

— Il testo dell'art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007, è il seguente:

«616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.».

— Il testo dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, è il seguente:

«2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

16A05160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento e integrale sostituzione dell'estratto della determina n. 786/2016 del 6 giugno 2016 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin HCS».

Si comunica che l'estratto della determina n. 786/2016 del 6 giugno 2016, relativa al medicinale per uso umano PREGABALIN HCS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2016, Serie generale n. 145, è da ritenersi annullato e integralmente sostituito dal seguente:

Medicinale: Pregabalin HCS

Titolare AIC: HCS BVBA H. Kennisstraat 53, B 2650 Edegem - Belgio

Confezioni:

AIC n. 043690015 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690027 - «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690039 - «25 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690041 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690054 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690066 - «50 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690078 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690080 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690092 - «75 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690104 - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690116 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690128 - «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690130 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690142 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690155 - «150 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690167 - «200 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690179 - «200 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690181 - «200 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690193 - «225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690205 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690217 - «225 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690229 - «300 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690231 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

AIC n. 043690243 - «300 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al.

Forma farmaceutica: capsule, rigide.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo:

25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg o 300 mg di pregabalin.

Eccipienti:

contenuto della capsula:

amido di mais pregelatinizzato

talco (E553b)

involucro della capsula:

25 mg capsule rigide

titanio diossido (E171)

gelatina (E441)

inchiostro nero (gommalacca (E904), ferro ossido nero (E172), glicole propilenico (E1520))

50 mg, 75 mg capsule rigide

titanio diossido (E171)

gelatina (E441)

ferro ossido giallo (E172)

inchiostro nero (gommalacca (E904), ferro ossido nero (E172), glicole propilenico (E1520))

100 mg capsule rigide

titanio diossido (E171)

gelatina (E441)

ferro ossido rosso (E172)

stampa inchiostro bianco (gommalacca (E904), glicole propilenico (E1520), potassio idrossido (E525), titanio diossido (E171))

150 mg capsule rigide

titanio diossido (E171)

gelatina (E441)

ferro ossido rosso (E172)

ferro ossido giallo (E172)

inchiostro nero (gommalacca (E904), ferro ossido nero (E172), glicole propilenico (E1520))

200 mg, 225 mg capsule rigide

titanio diossido (E171)

gelatina (E441)

ferro ossido rosso (E172)

ferro ossido giallo (E172)

ferro ossido nero (E172)

inchiostro nero (gommalacca (E904), ferro ossido nero (E172), glicole propilenico (E1520))

300 mg capsule rigide

titanio diossido (E171)

gelatina (E441)

ferro ossido rosso (E172)

ferro ossido giallo (E172)

ferro ossido nero (E172)

inchiostro bianco (gommalacca (E904), glicole propilenico (E1520), potassio idrossido (E525), titanio diossido (E171))

Produzione principio attivo:

Teva API India Ltd. (Gajraula site)

Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area,

Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar,Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh), India

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (Chuannan site)

Chuannan, Duqiao, LinHai

Zhejiang 317016 - Cina

Assia Chemical Industries Ltd.; Teva-Tech site

Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, P.O Box 2049

Be'er Sheva 8412316 - Israele

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Produzione, Confezionamento primario e secondario, Controllo di qualità, Rilascio dei lotti

Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto - Slovenia

Controllo di qualità

Krka, d.d., Novo mesto

Povhova ulica 5

8501 Novo mesto - Slovenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann - Straβe 6

27472 Cuxhaven - Germania

Microbiological quality control

Labor L & S AG

Mangelsfeld 4, 5, 6

97708 Bad Bocklet – Groβenbrach - Germania

Rilascio dei lotti e confezionamento secondario

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann - Straβe 5

27472 Cuxhaven - Germania

Confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.a.

via Amendola, 1(loc. Caleppio)

20090 Settala - Italia

Indicazioni terapeutiche

Il dolore neuropatico

Pregabalin HCS è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti.

Epilessia

Pregabalin HCS è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Disturbo d'ansia generalizzata

Pregabalin HCS è indicato per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzata (GAD) negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043690015 (in base 10) 19PB0Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,18.

Confezione: «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043690078 (in base 10) 19PB2Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,42.

Confezione: «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043690080 (in base 10) 19PB30 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,55.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,67.

Confezione: «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043690130 (in base 10) 19PB4L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,09.

Confezione: «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043690142 (in base 10) 19PB4Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,35.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043690231 (in base 10) 19PB7R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,52.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
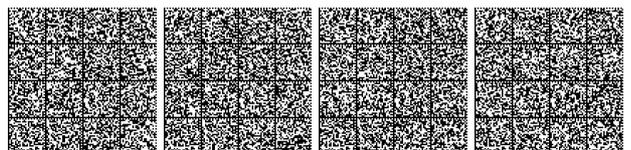
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pregabalin HCS è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05124

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aston».

Estratto determina V&A/1109 del 23 giugno 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & CO. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia.

Medicinale: ASTON.

Confezione: AIC n. 037444015 - «70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse,

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05125

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flogoderm».

Estratto determina V&A/1108 del 23 giugno 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & CO. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia.

Medicinale: FLOGODERM.

Confezione: AIC n. 030258014 - «0,05% crema» tubo 30 g,

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05126

Comunicato relativo all'estratto della determina V&A n. 1087 del 7 giugno 2016, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Nicotina Glaxosmithkline Consumer Healthcare"».

Nell'estratto della determina V&A n. 1087 del 7 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 142, del 20 giugno 2016, relativo al trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano NICOTINA GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE, a pagina 80, ove è scritto:

«Medicinale: NICOTINA GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE.

Confezione:

A.I.C. n. 043406014 «2 mg gomme da masticare medicate» 4 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406026 «2 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406038 «2 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406040 «2 mg gomme da masticare medicate» 100 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406053 «2 mg gomme da masticare medicate» 200 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406065 «4 mg gomme da masticare medicate» 4 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406077 «4 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406089 «4 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406091 «4 mg gomme da masticare medicate» 100 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406103 «4 mg gomme da masticare medicate» 200 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043407105 «4 mg gomme da masticare medicate» 200 gomme in blister AL-PVDC»,

leggasi:

«Medicinale: NICOTINA GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE.

Confezione:

A.I.C. n. 043406014 «2 mg gomme da masticare medicate» 4 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406026 «2 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406038 «2 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406040 «2 mg gomme da masticare medicate» 100 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406053 «2 mg gomme da masticare medicate» 200 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406065 «4 mg gomme da masticare medicate» 4 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406077 «4 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406089 «4 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406091 «4 mg gomme da masticare medicate» 100 gomme in blister AL-PVDC;

A.I.C. n. 043406103 «4 mg gomme da masticare medicate» 200 gomme in blister AL-PVDC».

16A05134

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suspiria».

Estratto determina V&A/1110 del 23 giugno 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BENEDETTI & CO. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia.

Medicinale SUSPIRIA.

Confezioni:

AIC n. 038035010 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

AIC n. 038035022 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

AIC n. 038035034 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml,

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05135

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO – BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 25 del 14 giugno 2016:

n. marchio 200-TV, Serena Massimiliano - piazza Pio X, 30 - 31021 Mogliano V.to (Treviso).

I 3 punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso - Belluno che ha provveduto alla deformazione.

16A05139

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze.

Con decreto 15 giugno 2016 sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze preposte con delibera del Consiglio di indirizzo del 26 gennaio 2016, con atto notaio Filippo Russo, repertorio n. 13.929, fascicolo n. 6.981.

16A05140

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 24 novembre 2015.

Con decreto interministeriale in data 30 maggio 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal Consiglio Nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 novembre 2015 (verbale rogato dal dr. Giovanni Floridi, notaio in Roma, rep. n. 40.372 e racc. n. 27.802), recante modifiche agli articoli 8, 25 e 27 dello Statuto.

16A05132

Approvazione della delibera n. 17 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 28 novembre 2015.

Con decreto interministeriale in data 30 maggio 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 17, adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 28 novembre 2015, concernente modifiche allo Statuto, nel testo di cui all'allegato «B» al rogito del dr. Antonino Privitera, notaio in Roma, in data 28 novembre 2015 (Rep. n. 57899; Racc. n. 37052).

16A05133

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Avviso di ripubblicazione dei decreti n. 196 del 21 maggio 2013 e n. 230 del 22 maggio 2014, relativi agli alloggi di servizio.

Si comunica che verranno ripubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i decreti n. 196 del 21 maggio 2013 e n. 230 del 22 maggio 2014, relativi alla regolamentazione degli alloggi di servizio in uso.

16A05191

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2016).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 1, nelle premesse, al settimo visto, dove è scritto: «per l'attuazione *per l'attuazionedelledirettive*» leggasi: «per l'attuazione delle direttive»;

alla pagina 3, all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, al quarto periodo, dove è scritto: «… e *le esecuzioni* di lavori.» leggasi: «… e *l'esecuzione* di lavori.»;

alla pagina 3, all'art. 1, comma 7, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… comma *28*.» leggasi: «… comma *26*.»;

alla pagina 5, all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, dove è scritto: «… ai soli fini *della parte IV*,» leggasi: «… ai solo fini *delle parti IV e V*», e dove è scritto: «… di cui *alla citata parte IV*,» leggasi: «… di cui *alle citate parti IV e V*»;

alla pagina 6, all'art. 3, comma 1, lettera *gg)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… in cui operano le *stazioni appaltanti*;» leggasi: «… in cui operano le *amministrazioni aggiudicatrici;*»;

alla pagina 7, all'art. 3, comma 1, lettera *rr)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;», leggasi: « decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42*, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *24 aprile 2013, n. 96*;»;

alla pagina 8, all'art. 3, comma 1, lettera *fff)*, primo periodo, dove è scritto: «… convenienza *economico* …» leggasi: «… convenienza *economica*…»;

alla pagina 13, all'art. 6, al comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «… di cui all'allegato II …» leggasi: «… *e* di cui all'allegato II …»;

alla pagina 13, all'art. 6, comma 2, all'alinea, dove è scritto: «… secondo periodo:», leggasi: «… secondo periodo, *e alle* joint venture *di cui al comma 1:*»;

alla pagina 13, all’art. 6, comma 2, dopo la lettera *b)*, dove è scritto: «*Gli* elementi che la Commissione europea …» leggasi: «c) *gli* elementi che la Commissione europea …»;

alla pagina 18, all’art. 16, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… *è tenuto* ad aggiudicare …», leggasi: «… *sono tenute* ad aggiudicare …»;

alla pagina 18, all’art. 16, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… *aggiudica* in base a norme …» leggasi: «… *aggiudicano* in base a norme …»;

alla pagina 23, all’art. 23, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «… articoli 152, 153, 154, 155, 156 *e 157*.» leggasi: «… articoli 152, 153, 154, 155 *e* 156.»;

alla pagina 23, all’art. 23, comma 4, al secondo rigo, dove è scritto: «… i *requisitigli elaborati* ...» leggasi: «… i *requisiti e gli elaborati* ...»;

alla pagina 24, all’art. 23, comma 12, al quarto rigo, dove è scritto: «… entrambi livelli …» leggasi: «… entrambi *i* livelli …»;

alla pagina 28, all’art. 25, comma 6, al quinto rigo, dove è scritto: «… in sito *dire periti* archeologici.» leggasi: «… in sito *di reperti* archeologici.»;

alla pagina 29, all’art. 26, comma 3, al terzo rigo, dove è scritto: «… o *allo* progetto di fattibilità.» leggasi «… o *al* progetto di fattibilità.»;

alla pagina 30, all’art. 26, comma 6, lettera *b)*, dove è scritto: «… e di cui *all’articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i)*, » leggasi: «… e di cui *all’articolo 46, comma 1*,»;

alla pagina 31, all’art. 27, comma 3, al quarto rigo, dove è scritto: «… sulla localizzazione e ~~il~~ sul …» leggasi:«… sulla localizzazione e sul»;

alla pagina 32, all’art. 28, comma 2, dove è scritto: «… si applicano i commi da 3 a *7*.» leggasi: «… si applicano i commi da 3 a *8*.»;

alla pagina 33, all’art. 29, comma 1, al quinto rigo, dove è scritto: «… non considerati riservati ai sensi dell’articolo *112* …» leggasi: «… non considerati riservati ai sensi dell’articolo *53* …»;

alla pagina 37, all’art. 31, comma 8, nel primo periodo, dove è scritto: «… nonché gli *in carichi* …» leggasi: «… nonché gli *incarichi* …», ed ancora, dove è scritto: «… di importo *pari o* inferiore …» leggasi: «di importo inferiore …»;

alla pagina 37, all’art. 31, comma 10, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… alla cui osservanza sono *tenuti*.» leggasi: «… alla cui osservanza sono *tenute*.»;

alla pagina 39, all’art. 32, comma 14, al terzo rigo, dove è scritto: «… o mediante scrittura privata in caso di procedura …» leggasi: «… o mediante scrittura privata*;* in caso di procedura …»;

alla pagina 42, all’art. 35, comma 11, al primo rigo, dove è scritto: «11. In deroga a quanto previsto dai commi *8,* 9 e 10 …» leggasi: «11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10»;

alla pagina 45, all’art. 36, comma 9, al secondo rigo, dove è scritto: «… negli articoli *da* 60 *a 63* …» leggasi: «… negli articoli 60 *e 61*», ed ancora, al quinto rigo, dove è scritto: «…previsti dal comma *3, primo periodo* …» leggasi: «… previsti dal comma *5* …»;

alla pagina 46, all’art. 37, comma 5, al secondo rigo, dove è scritto: «… in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data …» leggasi: «… in sede di Conferenza unificata, *entro* sei mesi dalla data …»;

alla pagina 54, all’art. 46, comma 1, lettera *f)*, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… dei servizi di *ingegnera* ed architettura.» leggasi: «… dei servizi di *ingegneria* ed architettura.»;

alla pagina 55, all’art. 48, comma 9, al primo rigo, dove è scritto: «… quanto disposto ai commi 18 *e 19* …» leggasi: «… quanto disposto ai commi *17 e* 18 …»;

alla pagina 57, all’art. 51, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «Le stazioni appaltanti possono …» leggasi: «*3.* Le stazioni appaltanti possono …»;

alla pagina 58, all’art. 52, comma 1, lettera *e)*, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi del comma *7*.» leggasi: «… ai sensi del comma *6*»;

alla pagina 61, all’art. 53, comma 5, primo e secondo rigo, dove è scritto: «… prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi …» leggasi: «prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi …»;

alla pagina 61, all’art. 53, comma 6, al primo rigo, dove è scritto: «… di cui al comma 5, *lettere a)* …» leggasi: «… di cui al comma 5, *lettera a)* …»;

alla pagina 61, all’art. 53, il comma 7 è da intendersi espunto;

alla pagina 63, all’art. 55, comma 2, dove è scritto: «… ai sensi degli articoli 91 e 135, comma *3*.» leggasi: «… ai sensi degli articoli 91 e 135, comma *2*.»;

alla pagina 63, all'art. 55, comma 3, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… si applica l'articolo *62,* comma 5.» leggasi: «a … si applica l'articolo *61,* comma 5.»;

alla pagina 64, all'art. 55, comma 4, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… Si applica *all'articolo* 61, comma 5.» leggasi: «… Si applica *l'articolo* 61, comma 5.»;

alla pagina 64, all'art. 55, comma 8, al terzo rigo, dove è scritto: «… all'articolo 153.» leggasi: «… all'articolo 131.», ed ancora, al quarto rigo, dove è scritto: «… o servizi, stazioni appaltanti … » leggasi: «… o servizi, *le* stazioni appaltanti …»;

alla pagina 66, all'art. 56, comma 7, al terzo rigo, dove è scritto: «… di cui al *medesimo articolo* 136 …» leggasi: «… di cui ai *medesimi articoli 135 e* 136 …»;

alla pagina 67, all'art. 56, comma 12, al secondo rigo, dove è scritto: «… commi *7 e* 8.» leggasi: «… commi 8 *e 9*»;

alla pagina 69, all'art. 58, comma 10, penultimo rigo, dove è scritto: «… sistemi telematici di *acquisito* e di negoziazione.» leggasi: «… sistemi telematici di *acquisto* e di negoziazione.»;

alla pagina 72, all'art. 62, comma 5, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… dall'articolo 61, commi 5 e 6.» leggasi: «… dall'articolo 61, commi *4,* 5 e 6»;

alla pagina 81, all'art. 70, comma 1, al quinto rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *36*, …» leggasi: «…di cui all'articolo *35*, …»;

alla pagina 82, all'art. 70, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *59*, *comma 5*, …» leggasi: «… di cui all'articolo *142, comma 1, lettera b)*;»;

alla pagina 82, all'art. 72, comma 4, lettera *a)*, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *129* …» leggasi: «… di cui all'articolo *98* …»;

alla pagina 87, all'art. 77, comma 10, al terzultimo rigo, dove è scritto: «… e il compenso massimo per i commissari *i* dipendenti pubblici …» leggasi: «… e il compenso massimo per i commissari. *I* dipendenti pubblici …»;

alla pagina 87, all'art. 79, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… stabiliti negli articoli *da* 60 *a 63*.» leggasi: «… stabiliti negli articoli 60, *61, 62, 64 e 65*.»;

alla pagina 88, all'art. 79, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «… negli articoli *da* 60 *a* 63 …», leggasi: «… negli articoli 60, *61, 62, 64 e 65*»;

alla pagina 94, all'art. 83, comma 3, al nono rigo, dove è scritto: «… nel Paese in cui è *residenti*.» leggasi «… nel Paese in cui è *residente*.»;

alla pagina 94, all'art. 83, comma 5, al terzo rigo, dove è scritto: «… connessi alla natura dei *lavori*, servizi e forniture, …» leggasi: «… connessi alla natura dei servizi e forniture, …»;

alla pagina 96, art. 84, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «… previsto dal comma *11* …» leggasi: «… previsto dal comma *12* …»;

alla pagina 97, art. 84, comma 7, lettera *a)*, al decimo rigo, dove è scritto: «…. la data di pubblicazione del bando*.;*» leggasi: «… la data di pubblicazione del bando*;*»;

alla pagina 97, art. 84, comma 10, al settimo rigo, dove è scritto: «… *avvero* della decadenza dell'autorizzazione.» leggasi: «… *ovvero* della decadenza dell'autorizzazione.»;

alla pagina 98, all'art. 85, comma 5, al sesto rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell'articolo *53*, …» leggasi: «… ai sensi dell'articolo *54*, …»;

alla pagina 99, all'art. 86, comma 1, al quinto rigo, dove è scritto: «… e all'articolo *110*.» leggasi: «… e all'articolo *87*.»;

alla pagina 100, all'art. 88, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *213*.» leggasi: «… di cui all'articolo *212*.»;

alla pagina 101, all' art. 89, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «… riferito all'*abito* temporale …» leggasi: «… riferito all'*ambito* temporale …»;

alla pagina 102, all'art. 89, comma 11, al quinto rigo, dove è scritto: «… che il valore dell'*opere* superi …» leggasi: «… che il valore dell'*opera* superi …»;

alla pagina 104, all'art. 92, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *63*, comma *9*, …» leggasi: «… di cui all'articolo *64*, comma *8*, …»;

alla pagina 105, all'art. 93, comma 8, al terzo rigo, dove è scritto: «… di cui agli articoli 103 e *105*, …» leggasi: «… di cui agli articoli 103 e *104*, …»;

alla pagina 106, all'art. 94, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… in applicazione degli articoli *da 80 a 83*, …» leggasi: «… in applicazione degli articoli *85, 86 e 88*, …»;

alla pagina 107, all'art. 95, comma 3, lettera *a)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… come definiti all'articolo 50, comma *2;*» leggasi: «… come definiti all'articolo 50, comma *1;*»;

alla pagina 108, all'art. 95, comma 9, al primo rigo, dove è scritto: «… di cui al comma *7* …» leggasi: «… di cui al comma *8* …»;

alla pagina 110, all'art. 97, comma 2, lettera *e)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4*;*» leggasi: «… tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.»

alla pagina 110, all'art. 97, comma 4, lettera *c)*, dove è scritto: «… proposti dall'offerente*;*» leggasi: «… proposti dall'offerente.»;

alla pagina 110, all'art. 97, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «… di cui al comma *2* …» leggasi: «… di cui al comma *4* …»;

alla pagina 111, all'art. 97, comma 5, lettera *c)*, al primo rigo, dove è scritto: «… comma 9 *i* rispetto all'entità …» leggasi: «… comma 9 rispetto all'entità …»;

alla pagina 111, all'art. 97, comma 5, lettera *d)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… all'articolo 23, comma *14*.» leggasi: «… all'articolo 23, comma *16*.»;

alla pagina 111, all'art. 97, comma 6, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… appaia anormalmente bassa*,*» leggasi: «… appaia anormalmente bassa.»;

alla pagina 113, all'art. 100, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «…. esigenze sociali e ambientali.*2.*» leggasi: «… esigenze sociali e ambientali.» e portare il comma 2 a capo;

alla pagina 115, all'art. 101, comma 5, lettera *a)*, ultimo rigo, dove è scritto: «… *in* qualità del fornitore;» leggasi: «… *di* qualità del fornitore;»;

alla pagina 120, all'art. 104, comma 6, dove è scritto: «… cessa *si estingue* automaticamente …» leggasi: «… cessa automaticamente …»;

alla pagina 121, all'art. 105, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «*Gli* appalti di lavori …» leggasi: «*Per* gli appalti di lavori …»;

alla pagina 121, all'art. 105, comma 3, lettera *c)*, al secondo rigo, dove è scritto: «… *nel* comuni classificati …» leggasi: «… *nei* comuni classificati …» ;

alla pagina 122, all'art. 105, comma 13, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* in caso inadempimento … » leggasi: «*b)* in caso *di* inadempimento …», ed ancora, alla lettera *c)*, dove è scritto: «lo consente*;*» leggasi: «lo consente.»;

alla pagina 123, all'art. 105, comma 21, all'ultimo rigo, dove è scritto «… casi di pagamento *di retto* dei subappaltatori.» leggasi «… casi di pagamento *diretto* dei subappaltatori.»;

alla pagina 123, all'art. 105, comma 22, al secondo rigo, dove è scritto: «… e all'articolo 84, comma 4, lettera *d)* …» leggasi: «… e all'articolo 84, comma 4, lettera *b)* …»;

alla pagina 124, all'art. 106, comma 1, lettera *a)*, al quarto rigo, dove è scritto: «… alle *variazione* dei prezzi …» leggasi: «… alle *variazioni* dei prezzi …»;

alla pagina 126, all'art. 106, comma 7, al primo rigo, dove è scritto: «7. Nei casi di cui al comma 1, *lettera b)* …» leggasi: «7. Nei casi di cui al comma 1, *lettere b) e c)* …»;

alla pagina 127, all'art. 106, comma 14, al settimo rigo, dove è scritto: «… riferite alle infrastrutture *strategiche* …» leggasi: «… riferite alle infrastrutture *prioritarie* …», ed ancora, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo 213, comma *12.*» leggasi: «… di cui all'articolo 213, comma *13.*»;

alla pagina 128, all'art. 108, comma 1, lettera *c)*, al secondo e terzo rigo, dove è scritto: «… per quanto riguarda i settori ordinari *ovvero di cui all'articolo 170, comma 3*, per quanto riguarda le concessioni …» leggasi: «… *sia* per quanto riguarda i settori ordinari *sia* per quanto riguarda le concessioni …», ed ancora, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… a norma dell'articolo 136, comma 1, *secondo e terzo periodo*;» leggasi: «… a norma dell'articolo 136, comma 1;»

alla pagina 130, all'art. 108, comma 9, dove è scritto: «… La stazione appaltante, in *alternati va* …» leggasi: «… La stazione appaltante, in *alternativa* …»;

alla pagina 130, all'art. 109, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… o delle forniture non eseguite» leggasi: «… o delle forniture non eseguite.»;

alla pagina 133, all'art. 113, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «… ai sensi del comma *2è* …,» leggasi: «… ai sensi del comma *2 è* …,» ed al quinto rigo, dove è scritto: «… indicate al comma *1* …,» leggasi: «… indicate al comma *2* …»;

alla pagina 134, all'art. 114, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «… si applicano, *altresì*, agli enti aggiudicatori …» leggasi: « … si applicano agli enti aggiudicatori …»;

alla pagina 134, all'art. 114, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «… oltre alle *procedura* di cui ...» leggasi: «… oltre alle *procedure* di cui …»;

alla pagina 134, all'art. 114, comma 6, dove è scritto: «… quanto previsto dall'articolo *159*;» leggasi: «… quanto previsto dall'articolo *158*;»;

alla pagina 134, all'art. 114, comma 8, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui agli articoli 100, 105, 106 *e* 108.» leggasi: «… di cui agli articoli 100, 105, 106, *108 e 112*»;

alla pagina 137, all'art. 122, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «… 69*,*73 e 74 …» leggasi: «… 69*;*73 e 74 …»;

alla pagina 137, all'art. 123, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui al presente *Titolo* …» leggasi: «… di cui al presente *capo*»;

alla pagina 137, all'art. 123, comma 3, lettera *b)*, dove è scritto: «… a norma dell'articolo *134* …» leggasi: «… a norma dell'articolo *128* …»;

alla pagina 138, all'art. 124, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… secondo quanto previsto dall'articolo *91*.» leggasi: «… secondo quanto previsto dall'articolo *135*.»;

alla pagina 139, all'art. 125, comma 1, lettera *f)*, al quinto rigo, dove è scritto: «… Il progetto *di* base indica …» leggasi: «… Il progetto *a* base *di gara* indica …»;

alla pagina 140, all'art. 126, comma 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell'articolo *53*, comma 7.» leggasi: «… ai sensi dell'articolo *52*, comma 7.»;

alla pagina 140, all'art. 127, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… dicembre di ogni anno Tali avvisi …» leggasi: «… dicembre di ogni anno. Tali avvisi …»;

alla pagina 142, all'art. 130, comma 4, all'ultimo rigo dell'alinea, dove è scritto: «… di cui all'articolo *125* …» leggasi: «... di cui all'articolo *123, comma 3, lettera b)* …»;

alla pagina 142, all'art. 130, comma 4, lettera *a)*, al quinto rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *127* …» leggasi: «… di cui all'articolo *142, comma 1, lettera b)*»;

alla pagina 143, all'art. 132, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui *all' articolo* 134 e 136.» leggasi: «… di cui *agli articoli* 134 e 136.»;

alla pagina 143, all'art. 132, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «… di cui *all'articolo* 134 e 136 …» leggasi: «… di cui *agli articoli* 134 e 136 …»;

alla pagina 144, all'art. 133, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «… articoli: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; 84 …» leggasi: «… articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 …»;

alla pagina 145, all'art. 133, comma 8, al penultimo rigo, dove è scritto: «… a norma dell'articolo *80* …» leggasi: «… a norma dell'articolo *136* …»;

alla pagina 147, all'art. 137, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… con l'Unione *Europea* …» leggasi: «… con l'Unione *europea* …»;

alla pagina 149, all'art. 140, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… dopo la fine di ogni trimestre» leggasi: «… dopo la fine di ogni trimestre.»;

alla pagina 150, all'art. 142, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *119* …» leggasi: «… di cui all'articolo *140* …»;

alla pagina 153, all'art. 147, comma 6, al penultimo rigo, dove è scritto: «… con esperienza almeno quinquennale in possesso…» leggasi: «…con esperienza almeno quinquennale *e* in possesso …»;

alla pagina 155, all'art. 151, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «… del *d.lgs.* 22 gennaio 2004, n. 42 …» leggasi: «… del *decreto legislativo* 22 gennaio 2004, n. 42 …»;

alla pagina 155, all'art. 152, comma 3, lettera *b)*, al secondo rigo, dove è scritto: «… l'applicabilità dell'articolo *9* …» leggasi: «… l'applicabilità dell'articolo *8* …», ed ancora, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui al *Capo III.*» leggasi: «… di cui al *comma 7, lettera b)*, *del medesimo articolo* …»;

alla pagina 155, all'art. 152, comma 4, al terzo e quarto rigo, dove è scritto: «… *nei casi di concorsi in due gradi di cui all'articolo 156, commi 4 e 5 ...»* leggasi: «… *nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7 ...»;*

alla pagina 156, all'art. 153, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *98*…» leggasi: «…di cui all'articolo *72* …»;

alla pagina 156, all'art. 154, comma 4, al secondo rigo, dove è scritto: «… *La seconda fase*, avente ad oggetto …» leggasi: «… *Il secondo grado,* avente ad oggetto …» ed ancora, al quarto rigo, dove è scritto: «… presentate *nella prima fase* e selezionate …» leggasi: «… presentate *nel primo grado* e selezionate …»;

alla pagina 158, all'art. 157, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… dell'articolo 23 *(livelli di progettazione)* nonché …» leggasi: «… dell'articolo 23 nonché …»;

alla pagina 158, all'art. 157, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «… di importo *superiori* …» leggasi: «… di importo *pari o superiore* …»; ed ancora, al settimo rigo, dove è scritto: «… di importo *superiore* a 100.000 euro …» leggasi: «… di importo *pari o superiore* a 100.000 euro …»;

alla pagina 158, all'art. 157, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… da quelle previste dal presente *decreto*.» leggasi: «… da quelle previste dal presente *codice*.»;

alla pagina 159, all'art. 158, comma 1, lettera *a)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… nell'esercizio della sua attività*, e*» leggasi: «… nell'esercizio della sua attività;»;

alla pagina 159, all'art. 158, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… del presente *decreto* …» leggasi: «… del presente *codice* …» ed ancora, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… già disponibili sul mercato» leggasi: «… già disponibili sul mercato.»;

alla pagina 166, all'art. 167, comma 4, lettera *g)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… candidati o agli offerenti;» leggasi: «… candidati o agli offerenti.»;

alla pagina 167, all'art. 169, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… i commi *4,* 5, 6 *e 7*…» leggasi: «… i commi 5, 6 *e 9* …», ed ancora, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… si applica *il comma* 8.» leggasi: «… si applicano *i commi* 8 *e 10*»;

alla pagina 169, all'art. 170, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: «… stazioni *appaltante* …» leggasi: «… stazioni *appaltanti* …»;

alla pagina 169, all'art. 171, comma 3, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «…di tali *condizione*;» leggasi: «…di tali *condizioni*;»;

alla pagina 172, all'art. 175, comma 1, lettera *d)*, al primo rigo, dove è scritto: «… stazione appaltante *avevano* …» leggasi: «… stazione appaltante *aveva* …»;

alla pagina 175, all'art. 178, comma 3, al quinto rigo, dove è scritto: «… Ove suddetto termine …» leggasi: «… Ove *il* suddetto termine …»;

alla pagina 177, all'art. 180, comma 6, al secondo rigo, dove è scritto: «… dei rischi di cui al comma *4* …» leggasi: «… dei rischi di cui al comma *3*»;

alla pagina 178, all'art. 181, comma 4, al quarto rigo, dove è scritto: «… entrata in vigore del presente *decreto* …» leggasi: «… entrata in vigore del presente *codice* …»;

alla pagina 179, all'art. 183, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «… ovvero di cui all'articolo *130* …» leggasi: «… ovvero di cui all'articolo *36, comma 9* …»;

alla pagina 179, all'art. 183, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «… previsto *dall'articolo 142* …» leggasi: «… previsto *dall'allegato XXI*»;

alla pagina 180, all'art. 183, comma 10, lettera *c)*, al quarto rigo, dove è scritto: «… nonché a tutti gli *ad empimenti* …» leggasi: «… nonché a tutti gli *adempimenti* …»;

alla pagina 181, all'art. 183, comma 13, al secondo rigo, dove è scritto: «… come desumibile *dallo* progetto …» leggasi: «… come desumibile *dal* progetto»;

alla pagina 182, all'art. 184, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… della società *si a* …» leggasi: «… della società *sia* …»;

alla pagina 182, all'art. 184, comma 3, secondo rigo, dove è scritto: «… società di progetto *di ventala* concessionaria …» leggasi: «… società di progetto *diventa la* concessionaria …»;

alla pagina 184, all'art. 186, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell'articolo *175, comma 1, lettera d)*.» leggasi: «… ai sensi dell'articolo *194*.»;

alla pagina 184, all'art. 187, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «… dal soggetto finanziatore *ed al* soggetto realizzatore …» leggasi: «… dal soggetto finanziatore *e dal* soggetto realizzatore …»;

alla pagina 185, all'art. 187, comma 6, dove è scritto: «… *L'aggiudicatari o* provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali *e dall'esecuzione* dell'opera.» leggasi: «… *L'aggiudicatario* provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali *e all'esecuzione* dell'opera.»;

alla pagina 185, all'art. 188, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a) Un* canone di disponibilità …» leggasi: «*a) un* canone di disponibilità …»;

alla pagina 185, all'art. 188, comma 2, dove è scritto: «2. L'affidatario assume il *rischi o* della costruzione …» leggasi: «2. L'affidatario assume il *rischio* della costruzione …»;

alla pagina 185, all'art. 188, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all'articolo *130* …» leggasi: «… di cui all'articolo *36, comma 9* …»;

alla pagina 186, all'art. 188, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «… *l* progetto definitivo …» leggasi: «… *il* progetto definitivo …»;
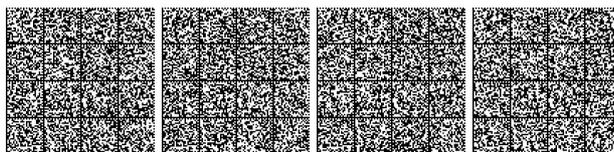
alla pagina 186, all'art. 189, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «... *indicando nei* costi e di mezzi ...» leggasi: «... *indicandone* i costi ed i mezzi ...»;

alla pagina 187, all'art. 189, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «... enti ed *uffi ci* interessati, *f ornendo* ...» leggasi: «... enti ed *uffici* interessati *fornendo* ...»;

alla pagina 192, all'art. 194, comma 11, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo 106, comma *14*.» leggasi: «... di cui all'articolo 106, comma *13*.»;

alla pagina 192, all'art. 194, comma 12, terzultimo rigo, dove è scritto: «... di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate ...» leggasi: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture *e dei trasporti*. Le garanzie prestate ...»;

alla pagina 193, all'art. 194, comma 17, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... previste dall'articolo *189*;» leggasi: «... previste dall'articolo *176, commi 8 e 9*;»;

alla pagina 193, all'art. 194, comma 20, all'ottavo rigo, dove è scritto: «... una relazione di massima che *corre da* ...» leggasi: «... una relazione di massima che *correda* ...»;

alla pagina 193, all'art. 195, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «... di aggiudicare *mediamente* affidamento ...» leggasi: «... di aggiudicare *mediante* affidamento ...»;

alla pagina 194, all'art. 195, comma 5, dove è scritto: «... articoli da 115 a *118*, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte *III*.» leggasi: «... articoli da 115 a *121*, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte *II, titolo VI*»;

alla pagina 194, all'art. 195, comma 6, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... le norme della parte II, titolo I.» leggasi: «... le norme della parte II, titoli I, *II e III*.»;

alla pagina 195, all'art. 197, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «... di cui *alla* presente *sezione* ...» leggasi: «... di cui *al* presente *articolo* ...»;

alla pagina 195, all'art. 198, comma 1, lettera *b)*, al primo rigo, dove è scritto: «... dichiarazioni bancarie, *l* disponibilità ...» leggasi: «... dichiarazioni bancarie, *la* disponibilità ...»;

alla pagina 199, all'art. 202, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «... d'intesa con il *Ministero* dell'economia e delle finanze;» leggasi: «... d'intesa con il *Ministro* dell'economia e delle finanze.»;

alla pagina 201, all'art. 205, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «... di cui alla parte II, con esclusione del *capo I* ...» leggasi: «... di cui alla parte II, *e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III*,»;

alla pagina 203, all'art. 208, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «... sia superiore a *100.000,00* euro ...» leggasi: «... sia superiore a *100.000* euro ...» ed ancora, al terzo rigo, dove è scritto: «... interno alla struttura, o *dal* ...» leggasi: «... interno alla struttura, o *del* ...»;

alla pagina 204, all'art. 209, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... in tale caso non *e'* inserita ...», leggasi: «... in tale caso non *è* inserita ...»;

alla pagina 205, all'art. 209, comma 8, al quinto rigo, dove è scritto: «... il segretario, scegliendolo tra il personale ...» leggasi: «... il segretario, *anche* scegliendolo tra il personale ...»;

alla pagina 206, all'art. 209, comma 16, al sesto rigo, dove è scritto: «... l'importo di *100 mila* euro ...» leggasi: «... l'importo di *100.000* euro ...»;

alle pagine 208 e 209, all'art. 211, comma 2, al secondo periodo, dove è scritto: «... di euro *250,00* e il limite massimo di euro *25.000,00* ...» leggasi: «... di euro *250* e il limite massimo di euro *25.000*»;

alla pagina 209, all'art. 211, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «... del presente *decreto* ...» leggasi: «... del presente *codice* ...»;

alla pagina 209, all'art. 212, comma 4, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... contenute nel presente *decreto* ....» leggasi: «... contenute nel presente *codice*...»;

alla pagina 210, all'art. 213, comma 2, al decimo rigo, dove è scritto: «... giustizia amministrativa L'ANAC ...» leggasi: «... giustizia amministrativa. L'ANAC ...»;

alla pagina 211, all'art. 213, comma 7, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo 83, comma 10;» leggasi: «... di cui all'articolo 83, comma 10.»;

alla pagina 211, all'art. 213, comma 8, al nono rigo, dove è scritto: «... Ministero delle infrastrutture e trasporti ...» leggasi: «... Ministero delle infrastrutture e *dei* trasporti ...»;

alla pagina 212, all'art. 213, comma 13, ai righi quinto, sesto, undicesimo e dodicesimo, gli importi «250,00», «25.000,00», «500,00» e «50.000,00» sono stati corretti, rispettivamente, in «250», «25.000», «500» e «50.000»;

alla pagina 212, all'art. 213, comma 14, al terzo rigo, dove è scritto: «... per essere *destinati* ...» leggasi: «... per essere *destinate* ...»;
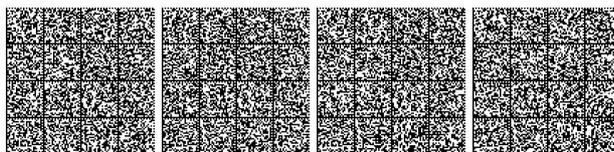
alla pagina 212, all'art. 214, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «… di supporto *necessari e* per la vigilanza …» leggasi: «… di supporto *necessarie* per la vigilanza …»;

alla pagina 214, all'art. 214, comma 5, al terzo rigo, dove è scritto: «… Ministro delle infrastrutture …» leggasi: «… Ministro delle infrastrutture *e dei trasporti* …», ed ancora, dove è scritto: «… ai sensi della legge 144 del 1999.» leggasi: «… ai sensi della legge *n.* 144 del 1999»;

alla pagina 215, all'art. 215, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «… si provvede *ad disciplinare* …» leggasi: «… si provvede *a disciplinare* …»;

alla pagina 216, all'art. 216, comma 7, all'ultimo rigo, dove è scritto: «… decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.», leggasi: «… decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *15 giugno 2009, n. 136.*»;

alla pagina 217, all'art. 216, comma 11, al quinto rigo, dove è scritto: «… di cui al comma *6, primo periodo* …» leggasi: «…di cui al comma *5*», ed ancora, al penultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile *2016*, n.66» leggasi: «ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile *2014*, n.66» ;

alla pagina 218, all'art. 216, comma 22, al secondo rigo, dove è scritto: «… *il corrispettivo è determinato* si applica …» leggasi: «si applica …»;

alla pagina 221, all'art. 220, dove è scritto: «Il presente codice, entra in vigore …» leggasi: «Il presente codice entra in vigore …»;

16A05218

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-164) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
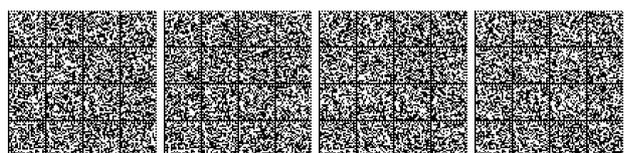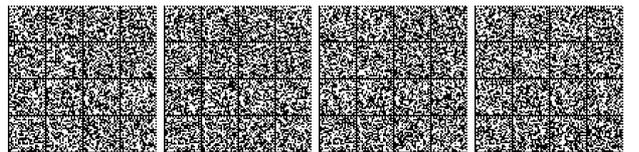
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.